

Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*

Un catalogo ragionato

*Phenomenology of Criminal Negligence in Labour Law**

A "catalogue raisonné"

DONATO CASTRONUOVO

Professore di diritto penale presso l'Università di Modena-Reggio Emilia

COLPA PENALE, SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

CRIMINAL NEGLIGENCE, HEALTH AND SAFETY AT WORK

ABSTRACT

L'opportunità di una considerazione differenziata della colpa è da tempo messa in luce dalla dottrina più attenta all'elaborazione prasseologica e teorica di modelli d'imputazione almeno in parte diversificati nei diversi contesti di rischio e di responsabilità: tra questi, assume valenza di laboratorio di sperimentazione e di studio il settore lavorativo, al cui interno si rinvencono numerose morfologie di colpa. Al cospetto con questo "molteplice", il discorso sul criterio involontario d'imputazione si frammenta in misura tale da sconfiggere, per lo meno sul piano descrittivo e cognitivo, la "completezza" di costruzioni unitarie: dalla colpa, dunque, alle... colpe. Questo studio tenta di far emergere alcune delle differenziate morfologie che la colpa presenta nell'ambito della sicurezza del lavoro, con la finalità critica di valutarne l'impatto in termini "deformanti" sui corretti criteri di imputazione soggettiva dell'evento offensivo.

This article underlines the suitability of a differentiated approach to criminal negligence. In doing so, the author draws heavily on legal literature advocating the practical and theoretical development of models of criminal liability based on the different contexts of risk and liability. Within this framework, particular emphasis is placed on the field of labour law, a true "laboratory" of experimentation and study, in the context of which numerous patterns of criminal negligence can be observed. In light of this "multiplicity", the discussion of the unintentional model of criminal liability requires us to take issue with the presumed "completeness" of the unitary approach, which appears to be deficient in both cognitive and descriptive purposes. To summarize, instead of speaking of negligence we should speak of... negligences. This article, therefore, sets out to shed light on the various patterns of criminal negligence in the field of labour health and security law, by critically evaluating how they affect, in terms of "distortion", the proper implementation of the legal criteria ascribing subjective criminal liability.

*Il lavoro rappresenta una versione ampliata del contributo pubblicato, con il titolo *Responsabilità colposa e sicurezza del lavoro. Dalla colpa alle colpe*, nel volume *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, BUP, Bologna, pp. 165-196.

SOMMARIO

1. La sicurezza del lavoro e l'influenza della prassi nella ricostruzione della colpa. – 2. Fenomenologie. La categoria della colpa tra deformazione e conformazione nel contesto della sicurezza del lavoro. – 3. Le regole cautelari e la colpa specifica. – 4. Il ruolo ancillare della colpa generica come "culpa generalis". – 5. Forme ibride: colpa procedurale, organizzativa, protocollare. – 5.1. Colpa procedurale. – 5.2. Colpa organizzativa. – 5.3. Colpa protocollare. – 6. La colpa relazionale. – 7. La colpa precauzionale. – 8. La colpa... senza colpevolezza: colpa oggettiva e colpa da posizione. – 9. La colpa analogica... e le aggravanti speciali dell'omicidio e delle lesioni.

1.

La sicurezza del lavoro e l'influenza della prassi nella ricostruzione della colpa.

I. Che i rischi lavorativi si concretizzino in un risultato lesivo per la vita o l'incolumità dei lavoratori, è evenienza tragicamente frequente¹.

Un portato della modernità è riconoscibile nella capacità di massimizzare, ottimizzare e velocizzare la produzione attraverso la rigida standardizzazione del comportamento umano: l'organizzazione scientifica del lavoro – basata, secondo i canoni del taylorismo, sulla razionalizzazione del ciclo produttivo mediante scomposizione e parcellizzazione dei processi di lavorazione nei loro singoli movimenti costitutivi, cui sono assegnati tempi standard di esecuzione – è rappresentata in modo geniale da Charlie Chaplin nel celebre lungometraggio *Modern Times* (*Tempi moderni*, USA, 1936). La velocità, la ripetitività, la *performance* economica, la massimizzazione del profitto, ed altri fattori ancora, rendono molto spesso l'organizzazione del lavoro intrinsecamente "pericolosa". *Le magnifiche sorti, e progressive*, gli impensabili cambiamenti dei cicli produttivi dovuti allo sviluppo tecnologico, in particolare alla robotica, all'informatica e alla telematica, non hanno mutato troppo, in fondo, la situazione sul piano dell'esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio: nonostante gli indubbi miglioramenti delle condizioni di lavoro, di lavoro ci si ammala, di lavoro si continua a morire².

Il cammino verso la diffusione di una cultura della sicurezza è in gran parte un percorso da compiere, che trova ostacoli – non insuperabili – nei costi assai significativi per le imprese nel dotarsi di impianti industriali e di organizzazioni produttive più sicure; nella scarsa "compliance", non soltanto della parte datoriale, ma talora degli stessi lavoratori, a rispettare le norme e a seguire con scrupolo le procedure di sicurezza; nella scarsità di risorse pubbliche destinate o destinabili all'apprestamento di efficaci attività di vigilanza.

Di fronte a questi e ad altri ostacoli – che diventano più difficili in tempi di crisi economica – può e deve farsi appello all'importanza della posta in gioco; senza dimenticare, altresì, di demistificare il problema della scarsità di risorse e investimenti, mettendo in risalto gli enormi costi sociali ed economici rappresentati dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali, certamente superiori a quelli, pur notevoli, necessari alla prevenzione. Non è nemmeno da escludere, poi, che un'organizzazione del lavoro improntata alla sicurezza produca «vantaggi funzionali» misurabili come effetti positivi anche in termini di razionalità ed efficienza economica³.

¹ Sui profili statistici, in relazione alle riforme normative via via intervenute in materia, G. CAMPO, L. COLAZZO, B. MARTINI, A. SCIARRONE, *Analisi quantitativa e qualitativa delle statistiche sugli infortuni prima e dopo le principali innovazioni legislative*, in A.M. STILE, A. FIORELLA, V. MONGILLO, cur., *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Napoli, 2014, 3 ss.

² In argomento, si rinvia alle recenti riflessioni del filosofo nordamericano M.C. TAYLOR, *Speed kills. Fast is never fast enough*, in *Chronicle of Higher Education*, 20 ottobre 2014 (<http://chronicle.com/article/Speed-Kills/149401/>), trad. it.: *La velocità uccide*, in *Internazionale*, n. 1123, 9-15 ottobre 2015, 100 ss.

³ Cfr., per es., F. BACCHINI, *Sicurezza (del lavoro) e organizzazione (aziendale)*, in *I Working Papers di Olympus*, 8, 2012 (www.olympus.uniurb.it): «La matrice dell'organizzazione antinfortunistica prevista dal T.U. Sicurezza non comporta, dunque, alcuna modifica, alcuna variazione rispetto alla normale matrice organizzativa aziendale, generando, anzi, un rilevante vantaggio funzionale e ciò in quanto le misure tecnico-gestionali di sicurezza migliorano il processo produttivo ed il lavoro ad esso necessario, così da rendere l'attività aziendale più efficace ed efficiente. / Il precetto antinfortunistico-organizzativo non si pone più, dunque, solo come un comando esterno, ma assume una dimensione interna e strategica, divenendo un fondamentale strumento per il raggiungimento degli obiettivi economici aziendali. È per questo motivo che una moderna organizzazione aziendale deve oggi essere rappresentata da una struttura organizzativa unitaria, funzionale, efficiente, efficace, sicura, capace di garantire, insieme al rispetto delle persone e delle regole, *business e performances*».

II. La verifica di un evento infortunistico o di una malattia professionale, dagli esiti lesivi o mortali, rappresenta, in un certo senso, il fallimento delle politiche e delle discipline orientate alla sicurezza sui luoghi di lavoro. La disciplina di protezione della sicurezza, in coerenza con l'intento di garantire i fondamentali beni che ne rappresentano lo scopo di tutela (la vita, la salute, l'integrità fisica dei lavoratori) senza aspettare una loro lesione effettiva, si caratterizza proprio per la *propensione tutta preventiva* dell'apparato normativo in cui la stessa si articola. Questa funzione spiccatamente preventiva, in uno con il rango dei beni in gioco, giustifica, in via tendenziale e salvo verifiche più puntuali sul piano dell'*ultima ratio* e dell'offensività, il ricorso a tecniche di anticipazione della tutela, ovvero al modello del reato di pericolo e di mera condotta, sotto forma di numerose fattispecie contravvenzionali, collocate – a mo' di avamposto – nel t.u.s.l. (d.lgs. n. 81/2008), oltre che al modello dei delitti di "comune pericolo sul luogo di lavoro" collocati nel codice penale (artt. 437 e 451 c.p.)⁴.

Il necessario completamento dell'apparato di tutela coincide, dunque, con il "ritorno" al diritto penale del risultato dannoso: l'evento lesivo significa la traumatica vanificazione, nel caso concreto, di tutta la complessa disciplina prevenzionistica. In questo settore, trovano rappresentazione integrale tutte le modalità di intervento del diritto penale contemporaneo, in cui si sovrappongono e coesistono tecniche di tutela dalle origini storiche differenziate: dal (più) "moderno" diritto penale della prevenzione e del rischio, passando per i "tradizionali" delitti di comune pericolo, al (più) "classico" diritto penale dell'evento⁵.

La struttura piramidale dell'apparato di tutela della sicurezza del lavoro si chiude, dunque, con il ricorso ai delitti di omicidio e di lesioni⁶.

III. Alla elevatissima frequenza di eventi lesivi corrisponde, ovviamente, un enorme contenzioso penale, che vede solitamente in veste di imputati i soggetti posti al vertice dell'organizzazione aziendale, per lo più i datori di lavoro e i dirigenti.

La (malaugurata) abbondanza di procedimenti, talora segnati da ingenti difficoltà di accertamento e da questioni assai delicate, ha reso la prassi sul tema un vero "laboratorio" di sperimentazione di soluzioni teoriche su capitoli primari di "parte generale" del diritto penale: soprattutto, in tema di soggetti, di causalità e di colpa.

È noto, per esempio, che all'evoluzione e all'affinamento di certune categorie generali abbia contribuito in maniera decisiva l'elaborazione giurisprudenziale in materia, la quale è stata tutt'altro che estranea alle successive modalità di "codificazione" di taluni istituti nel recente decreto legislativo n. 81 del 2008. Si pensi, sul versante della *selezione dei garanti*, alla figura della delega di funzioni (art. 16) o alla equiparazione tra garanti di diritto e garanti di fatto (art. 299 t.u.s.l.): istituti che rappresentano la "messa in versi" di una "prosa" in gran parte già scritta, sebbene in modo non immune da controversie, dalla giurisprudenza più o meno consolidata: frutto, quest'ultima, di un incessante lavoro interpretativo, quando non anche creativo, da parte dei giudici, alle prese con situazioni tanto frequenti nella vita delle aziende, quanto a lungo ignorate dal legislatore.

In caso di ingresso del risultato dannoso, pur venendo in considerazione ipotesi di "reato comune" come l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose, non va trascurata la caratterizzazione di illeciti a soggettività ristretta che le stesse incriminazioni assumono nel settore della sicurezza del lavoro, per lo meno allorquando, come sovente avviene, l'evento sia etiologicamente connesso a una condotta omissiva (impropria) di uno dei debitori dell'obbligo di

⁴ Fattispecie delittuose, queste ultime, inopportuno trascurate in sede di riforma della sicurezza del lavoro, allorché il legislatore si è limitato a un intervento, benché copioso e importante, sui soli profili *extra codicem*. Per approfondimenti, anche *de lege ferenda*, sui modelli di anticipazione della tutela penale (anche) nella materia in esame, M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (cur.), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 201 ss., in part. 297-304.

⁵ Sui concetti di diritto penale "classico" e "moderno", M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, 97 ss.

⁶ Sulla struttura dell'apparato normativo di tutela, si permetta di rinviare a D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, in part., cap. I, § 3.

sicurezza⁷. In ogni caso, anche in ipotesi di condotte attive la selezione dei soggetti responsabili per l'omicidio o le lesioni diviene una questione assai delicata, come in ogni settore in cui siano presenti spiccati profili organizzativi, relazionali e plurisoggettivi: è il problema della selezione dei "garanti" nell'ambito di organizzazioni complesse⁸. Un problema che, specie con riferimento a talune malattie professionali, è spesso ulteriormente complicato dal confronto con condotte di esposizione, attribuibili a una pluralità di soggetti, anche molto risalenti nel tempo. Nella costellazione di casi ai quali appartiene l'esposizione di lavoratori a sostanze tossiche, le difficoltà di declinare la ricostruzione del fatto tipico in conformità al principio personalistico sono accresciute, per un verso, dai lunghissimi tempi di "latenza" delle malattie, quindi dalla notevole *sfasatura temporale* tra condotte di esposizione ed eventi pregiudizievoli; nonché, per altro verso, dal frequente riscontro di una *pluralità sincronica e diacronica* di "garanti" all'interno di una compagine organizzata⁹.

Pertanto, l'individuazione del garante, specialmente nei contesti organizzati, come quelli aziendali, diviene un passaggio fondamentale per l'applicazione del canone costituzionale della personalità della responsabilità penale. Un passaggio da ultimo messo in luce anche negli insegnamenti del massimo organo nomofilattico: imprescindibili, in tal senso, le pagine della sentenza delle Sezioni unite della Suprema Corte nel caso *ThyssenKrupp* dedicate al tema delle "posizioni di garanzia" (questione che, assieme a quella – principale – della demarcazione della linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente¹⁰, ha determinato l'assegnazione del ricorso alle stesse Sezioni unite)¹¹. Le Sezioni Unite insistono sulla necessità costituzionale della «selettiva individuazione dei garanti nell'ambito delle organizzazioni complesse». Rilevato che l'analisi dei ruoli e delle responsabilità, in qualsiasi contesto organizzato in cui si «muovano» attori della sicurezza, è solitamente tematizzata all'interno della categoria della *Garantenstellung*, la Corte parte da una premessa classificatoria, non priva di rilievo teorico, sul significato attuale della nozione di "garante", registrando, nell'uso giurisprudenziale del termine, un campo semantico assai più esteso di quello tradizionalmente assegnato a tale posizione soggettiva da parte della dogmatica. Così, rileva la Corte, la posizione di garanzia – che, secondo l'inquadramento classico, esprime in modo condensato l'obbligo giuridico di impedire l'evento nei reati omissivi impropri (art. 40 cpv. c.p.) – viene oramai ampiamente utilizzata nella prassi anche in presenza di una causalità commissiva. Il garante è, pertanto, colui che è chiamato, *pro quota*, secondo la sua "competenza", a gestire e ad organizzare specifici fattori di rischio¹²: il «garante come gestore di un rischio».

La posizione di garanzia, o meglio l'effettiva porzione di debito di sicurezza che compete ad ogni garante in funzione del ruolo concretamente disimpegnato nel diagramma organizzativo (a complessità sincronica e, spesso, come si diceva, anche diacronica), può essere *originaria*, trovando la sua fonte direttamente nella legge (art. 2, lett. b, t.u.s.l.) o nello svolgimento di fatto di funzioni direttive e gestorie (art. 299 t.u.s.l.), oppure *derivata*, qualora si sia in presenza di un trasferimento di funzioni (art. 16 t.u.s.l.). La perimetrazione di tali "competenze" è possibile solo sulla base di una precisa ricognizione dello specifico contesto produttivo e

⁷ Sulla natura di "reato proprio" di ogni "reato omissivo improprio", in generale, M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 2004³, 378 s. (sub Art. 40, n. marg. 44); P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale. I delitti colposi*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (dir.), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. III, tomo II, Padova, 2003, 13 s. In generale, sulle ragioni (anche criminologiche) della centralità dei *Sonderdelikte* nel diritto penale dell'impresa, cfr., per tutti, A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, 57 ss., 131 ss., in part. 142 ss. (pur riconoscendo che la tipizzazione delle figure di autori "esclusivi" ha perso il valore originario); e, in via sintetica, K. TIEDEMANN, *Wirtschaftsstrafrecht. Einführung und Allgemeiner Teil*, Köln, Berlin, München, 2004, 21, 28. Ovviamente, in presenza di reati omissivi impropri colposi, si assiste spesso, nella prassi, a «commistioni pericolose» tra obbligo di garanzia e obbligo di diligenza: lo evidenzia, di recente, L. STORTONI, *Posizione di garanzia e norme cautelari: spunti di riflessione in tema di reato colposo*, in *Scritti A.M. Stile*, Napoli, 2013, 732 ss.

⁸ In generale, D. PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, 2015⁶, 435 ss.; A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, cit., 131 ss., 173 ss. 191 ss. (distinguendo tra responsabilità negli e degli enti).

⁹ Per gli approfondimenti teorici necessari: A. GARGANI, *Ubi culpa ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti*, in *IP*, 2000, 581 ss.; L. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Milano, 2004, 483 ss.

¹⁰ V. *infra*.

¹¹ Cfr. Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, *Espenhahn*, 70 (§ 15, intitolato «L'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite») e 101-117 (in part., § 12, «Le posizioni di garanzia», § 13 «Il garante come gestore di un rischio», § 14 «Nascita e conformazione della posizione di garanzia», § 15 «L'istituto della delega»). Nei paragrafi sulla posizione di garanzia, le Sezioni Unite riprendono quanto già affermato in alcune pronunce di poco precedenti della Sezione Quarta e, in particolare, in: Cass., Sez. IV, 23 novembre 2012, n. 16778, *Lovison*.

¹² Sul punto, nella prospettiva costituzionale della responsabilità per fatto proprio, fondamentali gli studi di L. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., *passim*; L. CORNACCHIA, *Personalità*, in S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2007, 173 ss.; M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento. «Nesso di rischio» e responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2006, *passim*; Id., voce *Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*, in *ED*, Annali III, Milano, 2010, 635 ss. Cfr., inoltre, A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, cit., 145 ss.; R. BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, Torino, 2010, 192 ss.

organizzativo, subendo specificazioni in relazione a diversi fattori, «quali il settore di attività, la conformazione giuridica dell'azienda, la sua concreta organizzazione, le sue dimensioni». Questa «complessità soggettiva» (sincronica e diacronica) riscontrabile all'interno di una struttura organizzata, come un'azienda, «suggerisce che l'individuazione della responsabilità penale passa non di rado attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all'interno di ciascuna istituzione. [...] Si tratta, in breve, di una ricognizione essenziale per un'imputazione che voglia essere personalizzata, in conformità ai sommi principi che governano l'ordinamento penale; per evitare l'indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell'illecito a diversi soggetti». L'esigenza fondamentale nei contesti organizzati come quello lavorativo consiste, pertanto, nel «separare le sfere di responsabilità, in modo che il diritto penale possa realizzare la sua vocazione ad esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità dell'evento illecito».

Così ancora la Corte:

«Il contesto della sicurezza del lavoro fa emergere con particolare chiarezza la centralità dell'idea di rischio: tutto il sistema è conformato per governare l'immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. Il rischio è categorialmente unico ma, naturalmente, si declina concretamente in diverse guise in relazione alle differenti situazioni lavorative. Dunque, esistono diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che in molti casi occorre configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene ritenuto "gestore" del rischio. Allora, si può dire in breve, garante è il soggetto che gestisce il rischio»¹³.

Ma, come anticipato, anche le categorie della causalità e della colpa conoscono in questo settore della responsabilità un affinamento particolare, che, con ogni probabilità, trova eguali soltanto nel contesto della responsabilità medica¹⁴.

Le fattispecie a tutela della vita e dell'incolumità individuale vengono infatti in considerazione, nel settore in esame, quasi esclusivamente nella forma colposa.

Come visto, l'obiettivo della sicurezza, richiama obblighi di "gestione del rischio" lavorativo in capo a diverse figure di "garanti".

"Rischio" e "sicurezza", nella loro valenza semantica oppositiva quasi simmetrica, sono divenute parole-chiave del discorso politico e giuridico contemporaneo, dove sempre più spesso emergono fattori di rischio da governare (mediante articolati processi di valutazione, gestione e comunicazione) e obiettivi di sicurezza affidati, quasi con speranze "performative", a complesse tipologie di regolazione. La colpa ne rappresenta il risvolto "classico" in termini di imputazione della responsabilità penale, mostrandosi, già "in teoria", ben più funzionale del dolo a sopportare e ad assorbire le spinte trasformatrici della modernità.

Un rilievo del tutto residuale deve invece riconoscersi, come noto, alla contestazione di ipotesi *dolose* di omicidio o di lesioni. Il carattere eccezionale dell'imputazione dolosa in materia di omicidio o lesioni sul luogo di lavoro (come in altre attività pericolose in cui esistano perimetri più o meno ampi di *erlaubtes Risiko*) è attestato dalla sua assoluta rarità nella casistica giurisprudenziale. Il caso certamente più noto, anche perché senza precedenti, è quello, già evocato a proposito della selezione dei garanti, del devastante incendio alle acciaierie Thyssen-Krupp di Torino, divampato nel dicembre 2007 e in cui, a seguito delle gravissime ustioni riportate, persero la vita sette operai. L'originaria contestazione per omicidio (e incendio) doloso a titolo di dolo eventuale per l'imputato posto al vertice dell'organizzazione, l'amministratore delegato, trovò affermazione soltanto nella sentenza di primo grado, mentre la Corte d'assise d'appello di Torino e, poi, in una importantissima decisione, la Cassazione a Sezioni Unite,

¹³ Tutte le citazioni si riferiscono a Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn, cit., 101-103. In termini pressoché identici, si era già espresso, in sede dottrinale, il giudice estensore: R. BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, cit., 193 ss.

¹⁴ Il carattere di "laboratorio" del settore della responsabilità medica e, per ragioni diverse, della responsabilità del datore di lavoro è evocato anche in D. CASTRINUOVO, L. RAMPONI, *Dolo e colpa nel trattamento medico-sanitario*, in A. BELVEDERE, S. RIONDATO (cur.), *Le responsabilità in medicina*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (dir.), *Trattato di biodiritto*, Milano, 2011, 934, 940 ss.

ricondussero l'addebito sul piano tradizionale della colpa per tutti gli imputati¹⁵.

IV. Ma torniamo alle questioni più frequenti: ovverosia quelle riguardanti le fattispecie colpose a tutela della vita e della salute quali beni individuali.

Nel contesto lavorativo, i problemi maggiori nell'accertamento della responsabilità penale si addensano, attualmente, nelle costellazioni di casi riguardanti gli eventi lesivi connessi a *esposizione dei lavoratori a sostanze patogene*: le ipotesi più emblematiche riguardano l'esposizione ad amianto o ad altre sostanze chimiche impiegate nel procedimento produttivo, o comunque presenti sui luoghi di lavoro. Beninteso: non che il contesto degli *infortuni*, caratterizzati come sono da una dinamica tendenzialmente violenta e immediata degli effetti lesivi, sia immune da tali problemi: di certo, però, è soprattutto l'ambito delle esposizioni a sostanze tossiche, in funzione della minore linearità dei processi etiologici delle *malattie professionali*, a sottoporre a torsioni concettuali le categorie dell'imputazione penale.

La gestione dei criteri di imputazione dell'evento sul piano oggettivo e soggettivo si rivela, specialmente nella prassi giudiziaria riferibile a malattie professionali da esposizione ad agenti patogeni, non poche volte distonica rispetto al più rigoroso rispetto degli *standard* garantistici compendiate nel principio costituzionale di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.), producendo esiti di rimarchevole "deformazione" sulle categorie coinvolte.

Il "de-formante giurisprudenziale"¹⁶ – frutto di soluzioni per lo più non appaganti del dilemma tra istanze di tutela dei beni primari e utilizzo di criteriologie di imputazione dell'evento pienamente conformi ai principi – mette a dura prova i canoni della personalità della responsabilità penale e riguarda, come anticipato, oltre che il nesso di causalità e la selezione dei garanti, anche la conformazione della colpa¹⁷.

Specie nei casi più complessi di malattie professionali, ma più in generale a proposito della sicurezza del lavoro, la colpa, anche talora in funzione della notevole distanza tra condotte ed evento morte o lesioni, tende varie volte a snaturarsi in accertamenti fondati sul "senno di poi" – ovvero sul patrimonio cognitivo acquisito soltanto in epoca successiva a quella in cui si realizzavano le condotte – anziché secondo una corretta prospettiva di giudizio *ex ante*.

In talune vicende giudiziarie, poi, questa tendenza (a formulare giudizi di colpa arricchiti dal patrimonio cognitivo maturato solo in momenti successivi alla condotta), addirittura si radicalizza: il riferimento va a quei modelli di decisione inclini, al di là delle negazioni "di principio" dei giudici, a ricostruire i requisiti della *riconoscibilità del rischio* e della *prevedibilità dell'evento* – in situazioni di incertezza scientifica al momento della condotta – secondo logi-

¹⁵ Corte d'assise di Torino, 14 aprile 2011, Espenhahn; Corte d'assise d'appello di Torino, 28 febbraio 2013, Espenhahn; Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit. Tutte e tre le pronunce sono consultabili nel testo originale in *questa Rivista*. Per un commento aggiornato sulla vicenda processuale, K. SUMMERER, *Il caso ThyssenKrupp: la responsabilità delle persone fisiche per omicidio e lesioni in danno dei lavoratori*, in L. FOFFANI, D. CASTRONUOVO (cur.), *Diritto penale dell'economia, II, Impresa e sicurezza*, Bologna, 2015, 177 ss.; G. DE SIMONE, *Il caso ThyssenKrupp: la responsabilità delle persone giuridiche*, *ibidem*, 219 ss. Il rinnovato interesse dottrinale per il classico dilemma, riguardante la connotazione dolosa o colposa nelle "ipotesi di confine", suscitato in gran parte, anche se non solo, dal caso *ThyssenKrupp*, è testimoniato dal numero dei contributi più recenti sul tema. Tra i quali, si ricordano, per tutti, senza pretesa di esaustività: S. CANESTRARI, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base "consentito"*, in M. DONINI, R. ORLANDI (cur.), *Reato colposo e modelli di responsabilità. Le forme attuali di un paradigma classico*, Bologna, 2013, 131 ss.; G. DE FRANCESCO, *L'enigma del dolo eventuale*, in CP, 2012, 1974 ss.; G.P. DEMURO, *Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale*, in *questa Rivista*, 1, 2012, 142 ss.; G. DE VERO, *Dolo eventuale e colpa cosciente: un confine tutt'ora incerto*, in RIDPP, 2015, 77 ss.; M. DONINI, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente*, in *questa Rivista*, 1, 2014, 70 ss.; L. EUSEBI, *Formula di Frank e dolo eventuale in Cass., S.U., 24 aprile 2014 (ThyssenKrupp)*, in RIDPP, 2015, 623 ss.; G. FIANDACA, *Le Sezioni unite tentano di diradare il «mistero» del dolo eventuale*, in RIDPP, 2014, 228 ss.; G. GENTILE, *«Se io avessi previsto tutto questo...». Riflessioni storico-dogmatiche sulle formule di Frank*, in *Dir. pen. cont.*, 30 ottobre 2013; A. MANNA, *È davvero irrisolvibile il "mistero" del dolo eventuale?*, in AP, 2012, 674; D. PULITANÒ, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, in RIDPP, 2013, 22 ss.; M. ROMANO, *Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio*, in RIDPP, 2015, 559 ss.; M. RONCO, *La riscoperta della volontà nel dolo*, in RIDPP, 2014, 1953 ss.; F. VIGANÒ, *Il dolo eventuale nella giurisprudenza recente*, in *Il libro dell'anno del Diritto 2013* (www.treccani.it), 2013. Si vedano, inoltre, i contributi (di Canestrari, Coppi, De Francesco, Donini, Eusebi e Manna) raccolti in D. BRUNELLI, cur., *Il "mistero" del dolo eventuale. Scritti dal dibattito svoltosi a Perugia, 27 gennaio 2012*, Torino, 2014.

¹⁶ In proposito, per dare l'idea del peso dell'elaborazione dei giudici su concetti tanto centrali della teoria del reato, si potrebbe parlare di "de-formante giurisprudenziale", modificando, non senza ironia, la nota tripartizione dei formanti giuridici – correntemente utilizzata negli studi di diritto comparato – tra formante legislativo, giurisprudenziale e dottrinale. In tal senso, anche A. GARGANI, *Una ipotesi emblematica. Il disastro ambientale*, relazione al Convegno di studi "Legalità, giurisprudenza e diritto penale", Università Bologna, Scuola di Giurisprudenza, 5 novembre 2015, inedita.

¹⁷ Da ultimo, su questi processi di deformazione prasseologica della causalità e della colpa, in relazione alla casistica più rilevante, cfr.: A. VALLINI, *Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e causalità*, in L. FOFFANI, D. CASTRONUOVO (cur.), *Diritto penale dell'economia, II, Impresa e sicurezza*, Bologna, 2015, 25 ss.; D. NOTARO, *Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e colpa*, *ibidem*, 51 ss.; S. ZIRULIA, *Il caso Eternit: profili generali in tema di amianto e responsabilità penale*, *ibidem*, 93 ss.

che quantomeno prossime al principio di precauzione¹⁸.

Inoltre, anche l'estremo dell'*evitabilità dell'evento*, specialmente in relazione a condotte consistite nell'impiego lavorativo di sostanze tossiche, diventa di difficile gestione processuale. Emblematica, ancora una volta, la casistica relativa alla esposizione all'amianto avvenuta in epoca anteriore ai primi anni Novanta, a fronte dell'individuazione di regole cautelari che si assumono violate, diverse da un radicale dovere di *astensione* (l'impiego di amianto è stato vietato dal legislatore nostrano soltanto con il d.lgs. n. 257 del 1992), e coincidenti invece con norme sì "modali" (ovvero che prescrivono una modalità comportamentale), ma troppo "generiche" nel contenuto precettivo, poiché si limitano a prescrivere la riduzione della dispersione di (qualsiasi tipo di) polveri sul luogo di lavoro: cautele, dunque, certamente "sottodimensionate" rispetto alla capacità offensiva della temibilissima sostanza in questione¹⁹.

D'altro canto, non poche volte la valorizzazione eccessiva di norme positivizzate, ma dallo spettro preventivo dubbio rispetto a nuove fenomenologie dannose, conduce a dare rilievo centrale alla "colpa specifica" (ossia, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), ma con esiti tutt'altro che condivisibili: si pensi alla già ricordata tendenza della giurisprudenza a valorizzare, per esempio in tema di amianto, la violazione delle disposizioni sulla (mera) *limitazione* della dispersione delle polveri, ovvero sia di una misura che difficilmente potrebbe superare la "prova di resistenza" rappresentata da un rigoroso giudizio controfattuale.

Infine, anche i protocolli ricostruttivi della figura di "agente modello" di riferimento tendono ad assumere conformazioni differenziate, in funzione del contesto organizzato in cui si svolgono le condotte e i relativi processi decisionali. La inevitabile *spersonalizzazione* delle attività e il loro svolgimento in un contesto *organizzato e plurisoggettivo* impediscono una appropriata concretizzazione del dovere di diligenza: le capacità predittive ed impeditive di cui è (normativamente) accreditato l'agente in carne ed ossa diventano pressoché illimitate in funzione della estensione "a tappeto" degli obblighi di sicurezza dei garanti apicali: emblematiche, in tal senso, le onniscenti capacità predittive che la giurisprudenza attribuisce al datore in presenza di comportamenti pericolosi del lavoratore²⁰. L'eccessiva normativizzazione nella ricostruzione della colpa produce, poi, esiti di iperoggettivazione che dissolvono qualunque tentativo di individualizzazione del giudizio²¹.

V. Tutto ciò contribuisce, in misura variabile, al già evocato processo di "deformazione" della categoria della colpa, assecondando e incrementando, peraltro, le appena evocate tendenze iper-oggettive che la caratterizzano già da tempo²².

Su alcuni di questi fattori – dotati di valenza talora "deformante", talora semplicemente "conformante" – si tornerà nel proseguo, nel tentativo di identificare le sembianze cangianti che la colpa assume nel contesto lavorativo.

VI. Segnalate sommariamente tutte queste difficoltà, va ribadito che le torsioni ricostruttive, alle quali sono sottoposti tanto i criteri oggettivi quanto quelli soggettivi di imputazione nel contesto della sicurezza del lavoro, non possono trovare giustificazione nell'importanza, indiscutibile, dei beni fondamentali coinvolti: è il così detto *argomento ideologico*, tendente a valorizzare l'indiscutibile dato assiologico sottostante all'esigenza di tutela. Un elemento tanto indiscutibile sul piano dei valori in gioco, quanto privo di legittimità su quello delle categorie dell'imputazione dell'evento lesivo, che non tollerano "adattamenti" definitori o "scorciatoie" nella fase di accertamento della responsabilità²³.

Sul bilanciamento degli interessi in gioco nello svolgimento di attività intrinsecamente rischiose per la salute e per l'ambiente, è di recente tornata la Consulta, a proposito del *caso Ilva*, dichiarando in parte *inammissibili* e in parte *non fondate* le questioni di legittimità costituzio-

¹⁸ Logiche d'imputazione già messe in luce, tra gli altri, da L. STORTONI, *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in *RIDPP*, 2004, 71 ss., in part. 78 s. Sul punto, *infra*, § 7.

¹⁹ Sul tema del comportamento alternativo lecito nella colpa, in generale, per tutti, K. SUMMERER, *Causalità ed evitabilità*, cit., *passim*, in part. 223 ss.

²⁰ *Infra*, § 6.

²¹ *Infra*, § 8.

²² In generale, sui processi di iper-normativizzazione e iper-oggettivazione della colpa, si rinvia, per brevità, a D. CASTRINUOVO, *La colpa penale*, Milano, 2009, *passim*, in part. 462 ss.; ID., *La colpa "penale": misura soggettiva e colpa grave*, in *RIDPP*, 2013, 1723 ss.

²³ Sull'influenza che l'importanza dei beni giuridici in gioco finisce per avere nelle scelte degli organi giudiziari, in relazione alla casistica (analoga a quella qui considerata) sul disastro colposo, cfr. L. STORTONI, *Posizione di garanzia e norme cautelari*, cit., 733.

nale degli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012 (*Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*, convertito con modificazioni dalla legge n. 231 del 2012). La Corte nega l'esistenza di "diritti tiranni", collocati in una gerarchia rigida e dotati di prevalenza assoluta sugli altri. Con la conseguenza, quindi, che tutti i diritti fondamentali – anche quelli "primari" come la salute e l'ambiente – sono "dinamicamente" bilanciabili, da parte del legislatore, sulla base dei principi di proporzionalità e ragionevolezza:

«Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. [...] Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. [...] La qualificazione come "primari" dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale»²⁴.

Il solo equilibrio possibile tra *tutela delle vittime* (in questo caso, del lavoro) e *protezione dell'innocente*²⁵ – evitando i frusti meccanismi della responsabilità "da posizione" o di quella oggettiva – è quello tracciato dai principi del garantismo, primo fra tutti quello di responsabilità per fatto proprio e colpevole.

2.

Fenomenologie. La categoria della colpa tra deformazione e conformazione nel contesto della sicurezza del lavoro.

I. Si procederà nel proseguo a compilare un inventario delle morfologie differenziate che la colpa assume, o potrebbe/dovrebbe assumere, nel contesto lavorativo. Si tratta, insomma, di porre in rilievo le conseguenze, in termini di (fisiologica) "conformazione" o di (patologica) "deformazione"²⁶, che la categoria subisce a contatto con la realtà di riferimento.

L'opportunità di una considerazione *differenziata* della colpa è da tempo messa in luce dalla dottrina che mette in guardia contro generalizzazioni insoddisfacenti all'insegna di un irrealistico concetto unitario²⁷. Un *concetto unitario di colpa* (penale) sembra per molti versi insoddisfacente non soltanto con riferimento al contesto (lecito o illecito) o all'oggetto (fattuale o giuridico) della valutazione, bensì anche in relazione agli specifici settori di attività intrinsecamente o eventualmente rischiose. La comprensione unitaria cede sempre più il posto allo studio analitico e differenziato di diverse tipologie di colpa penale, in relazione alle variabili forme di responsabilità colposa elaborate nella prassi giurisprudenziale a partire dalle peculiari connotazioni dei principali settori²⁸.

²⁴ Corte cost., sent. n. 85 del 2013, in *GC*, 2013, 1424 ss., con osservazioni di V. ONIDA, D. PULITANÒ, R. BIN, G. SERENO. Sulla questione di legittimità del c.d. "decreto *ad Ilva*", cfr. già i contributi (di R. BIN, A. MORELLI, A. SPERTI, G. D'ARCONZO e D. PULITANÒ), precedenti alla pronuncia della Corte, raccolti in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1, 2013, 5 ss. Sul caso *Ilva* e sulla pronuncia della Corte cost., tra gli altri, C. RUGA RIVA, *Il caso Ilva: avvelenamento e disastro dolosi*, in L. FOFFANI, D. CASTRINUOVO, cur., *Diritto penale dell'economia*, II, *Impresa e sicurezza*, Bologna, 2015, 149 ss., in part. 172 ss.

²⁵ Per riprendere il sottotitolo della notissima opera di Federico Stella: F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, 3. ed., Milano, 2003.

²⁶ In questo secondo caso, si allude al *de-formante* giurisprudenziale al quale si è già fatto riferimento poco sopra.

²⁷ In generale, sull'opportunità di nozioni differenziate di colpa, M. DONINI, *Teoria del reato. Una Introduzione*, Padova, 1996, 334-378, in relazione, per esempio, all'emersione di profili differenziati di *culpa facti vs. culpa iuris*, oltre che di colpa in contesto lecito *vs.* illecito, etc. Da ultimo, Id., *Lelemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica*, in *Scritti A.M. Stile*, Napoli, 2013, 597, nt. 30.

²⁸ In questo senso, per es., le ampie ricostruzioni proposte in: P. VENEZIANI, *Regole cautelari "proprie" e "improprie" nella prospettiva delle fattispecie colpose casualmente orientate*, Milano, 2003, 89 ss. (parte II); Id., *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale. I delitti colposi*, cit., 167 ss.; M. LO PIANO, *Art. 589*, in G. LATTANZI, E. LUPO, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. VII, *I delitti contro la persona*, agg., Milano, 2015, 195 ss. Sulla relazione tra individuazione di differenti settori di responsabilità per colpa e corrispondente diversificazione di agenti modello, S. PREZIOSI, *Dalla pluralità di agenti modello al pluralismo dei modelli di agente: verso la frammentazione del reato colposo di evento*, in *CP*, 2011, 1985 ss.

Il che comporta l'elaborazione prasseologica e teorica di criteri d'imputazione almeno in parte *differenziati* nei diversi contesti di rischio e di responsabilità: nel settore lavorativo, in quello della responsabilità da prodotto, nella circolazione stradale, nel settore delle attività professionali (e, con caratteri ulteriormente peculiari, di quelle sanitarie), nel contesto sportivo, in quello scolastico, con riferimento all'uso di armi (specie a scopo venatorio), ad impianti elettrici o di riscaldamento (in relazione, rispettivamente, al rischio di folgorazione o di esalazioni di gas), etc.. All'interno di molti di questi settori, pare possibile non soltanto distinguere orientamenti tendenti a ricostruire morfologie peculiari di responsabilità colposa in relazione, per esempio, ai diversificati statuti cautelari (colpa del datore di lavoro, colpa medica, colpa stradale, colpa sportiva), bensì persino delle differenti linee evolutive "interne".

Al cospetto con queste tendenze molteplici, il discorso sul criterio involontario d'imputazione si frammenta in misura tale da sconfessare, per lo meno sul piano descrittivo e cognitivo, la "completezza" di costruzioni unitarie: dalla colpa, dunque, alle *colpe*. Pur senza disperdere del tutto, beninteso, lo schema dogmatico di riferimento, si rende opportuna la disponibilità di strumenti conoscitivi adeguati alla molteplicità morfologica riscontrabile nella realtà²⁹.

Nel proseguo, pertanto, si vuol fare riferimento alle differenziate morfologie che la colpa assume "all'interno" del settore qui considerato.

II. La prassi giurisprudenziale nel settore della responsabilità per omicidio o lesioni in ambito lavorativo restituisce una *nozione multiforme di colpa* – ben al di là della tradizionale bipartizione, fondata sulla definizione codicistica, tra colpa generica e specifica – le cui fattezze presentano quale minimo comun denominatore un elemento soggettivo spesso "conformato", quando non "de-formato", dalle peculiarità del contesto di rischio/sicurezza, come pure dalle pressanti esigenze di giustizia provenienti dal caso concreto.

Quanto alle cause di tale pluralismo interno al settore in esame, non può escludersi che la dolorosa presenza, anche implicita, delle vittime giochi un ruolo non del tutto secondario, in questo come in altri contesti di responsabilità. Altri fattori di "precomprensione", più o meno ineliminabili, dipendono dall'ontologico "disallineamento" tra le posizioni soggettive datoriali e quelle delle maestranze. Chi ha familiarità con i procedimenti penali a carico di datori di lavoro o dirigenti percepisce talora la possibile presenza di questi fattori, pur non essendo facile assegnare loro un valore chiaro nelle dinamiche delle decisioni giudiziali.

Quali che ne siano le ragioni, il criterio soggettivo d'imputazione del fatto dannoso finisce per manifestarsi, in questo contesto di responsabilità, secondo fenomenologie peculiari, alcune delle quali mettono a dura prova il modello di reato colposo conforme ai principi costituzionali, mentre altre, per vero, se "fomentate" dalla prassi, potrebbero rivelarsi dei correttivi rispetto a nozioni troppo ampie di colpa penale (ci si riferisce, come si vedrà, alla *colpa relazionale*)³⁰.

Ecco, dunque, l'abbozzo di un catalogo di talune fenomenologie di colpa riscontrate o riscontrabili nel settore lavorativo.

3.

Le regole cautelari e la colpa specifica.

I. Il fatto tipico colposo, che in via di approssimazione consiste nella violazione di un dovere di diligenza (o nel superamento di un rischio consentito), ha struttura *dinamica* e dipende dalle variabili del caso concreto.

Come noto, nelle fattispecie colpose di evento (chiunque *per colpa* cagiona la morte o le lesioni personali), la ricostruzione del "dovere oggettivo di diligenza" passa attraverso un'*integrazione dall'esterno* dell'elemento colpa (eterointegrazione normativa). Si tratta, quindi, di individuare le regole di comportamento che si assumono violate in quel dato caso e che, al contrario, se fossero state osservate, avrebbero reso evitabile l'evento *ex ante* prevedibile. Questa operazione ricostruttiva può presentare modalità differenziate anche in funzione delle fonti delle regole cautelari e, quindi, secondo una prima approssimazione, della natura generica o specifica della colpa.

Il settore della sicurezza del lavoro, contrariamente ad altri ambiti di responsabilità per

²⁹ Anche su questo piano, sempre gravida di significato si rivela la celebre sentenza shakespeariana contenuta nell'Atto I, Scena V dell'*Amleto*: «There are more things in heaven and earth, Horatio, / Than are dreamt of in your philosophy».

³⁰ Sulla quale, *infra* § 6.

omicidio o lesioni, si caratterizza per la tradizionale e maggiore rilevanza della colpa specifica (o per inosservanza di regole formalizzate) rispetto alla colpa generica (o per negligenza, imprudenza, imperizia), che sembra destinata ad assumere funzione pressoché “ancillare”³¹.

Per contro, e in via emblematica, nel settore della responsabilità penale del medico assume rilievo centrale, storicamente, la *colpa generica*, mentre ha valore residuale la colpa specifica.

Tuttavia, nell'ambito sanitario, in tempi più recenti – oltre al necessario riferimento al parametro dell'agente modello, differenziato sulla base del tipo e del grado di specializzazione professionale – è sempre più frequente il ricorso al sapere tecnico “cristallizzato” in protocolli diagnostici o terapeutici ovvero alle linee guida, la cui violazione produce figure di colpa “ibride”, denominabili come colpa “protocollare” (o “procedurale”), che si riscontrano, sotto forme per lo meno analoghe, anche in ambito lavorativo (assieme, in questo contesto, alle ricorrenti forme di colpa specifica)³².

Già una sommaria ricognizione del sistema delle fonti in materia antinfortunistica, di igiene e salute sul lavoro basta a giustificare questa netta prevalenza di ipotesi di colpa per inosservanza.

II. La stratificazione di fonti legali a contenuto preventivo-cautelare trova i suoi momenti tipici nella vastissima produzione legislativa inaugurata alla metà degli anni Cinquanta (d.P.R. n. 547/1955, d.P.R. n. 303/1956), seguita da quella imposta dalla direttiva-quadro n. 89/391 (in particolare, d.lgs. n. 626/1994), nonché dalla riorganizzazione e razionalizzazione della materia tentata da ultimo con il d.lgs. n. 81/2008.

Al di là delle differenze di approccio anche sul piano delle modalità della tutela, la costante di tutti questi interventi legislativi è rintracciabile nella predisposizione di un capillare corpo di norme a contenuto preventivo-cautelare, già sanzionato di per sé, in caso di inosservanza, a titolo contravvenzionale (o di illecito amministrativo); ma con la funzione ulteriore di fornire la base normativa alla colpa specifica nelle ipotesi delittuose innescate dalla verificazione dell'evento lesivo (omicidio o lesioni personali), quando quest'ultimo sia legato da un nesso causale alla condotta inosservante.

La variabilità delle fonti delle regole cautelari formalizzate “conforma” la ricostruzione delle differenziate ipotesi di colpa specifica, ma, come si vedrà, secondo moduli applicativi non privi di esiti “deformanti”.

III. Potrà trattarsi, anzitutto, di colpa specifica per inosservanza delle norme prevenzionistiche di fonte legale contenute, oggi, nel t.u.s.l. e nei suoi numerosi allegati (questi ultimi, anche in virtù dei rinvii espressamente previsti nell'articolato del decreto legislativo, sono parte integrante del testo di legge).

In queste ipotesi di omicidio o lesioni, alla luce delle diverse tipologie di colpa specifica in cui si articola la definizione di reato colposo dell'art. 43 c.p. (per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), rileverà più precisamente una *colpa per “inosservanza di leggi”*: l'evento dannoso si verifica a causa della violazione di una regola cautelare prevista dalla legge e che è già sanzionata, in prima battuta, a titolo contravvenzionale (o di illecito amministrativo) dal t.u.s.l.

³¹ Ancillare, come vedremo fra un momento, anche sul piano processuale, dove la colpa generica gioca spesso il ruolo di *valvola accusatoria di espansione della contestazione*, grazie alla consolidata giurisprudenza della Cassazione che ammette la possibilità che, una volta contestata la colpa generica, questa comprenda anche ogni ulteriore profilo di colpa specifica, senza che ciò comporti una diversità del fatto ai fini del giudizio di correlazione tra accusa e sentenza.

³² Sul punto si tornerà nel § 5.3. Come noto, i protocolli e le linee guida sono solitamente studiati con esclusivo riferimento alle attività sanitarie. Cfr., tra gli altri, L. RAMPONI, in D. CASTRINUOVO, L. RAMPONI, *Dolo e colpa nel trattamento medico-sanitario*, cit., 972 ss.; A.R. DI LANDRO, *Dalle linee guida e dai protocolli all'individuazione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva della malpractice*, Torino, 2012, *passim*; A. ROIATI, *Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale*, Milano, 2012, *passim*, in part. 135 ss., 164 ss.; M. CAPUTO, “*Filo d'arianna*” o “*flauto magico*”? *Linee guida e checklist nel sistema della responsabilità per colpa medica*, in RIDPP, 2012, 882 ss.; C. CUPELLI, *I limiti di una codificazione terapeutica. Linee guida, buone pratiche e colpa grave al vaglio della Cassazione*, in CP, 2013, 2999 ss.; L. RISICATO, *Le linee-guida e i nuovi confini della responsabilità medico-chirurgica: un problema irrisolto*, in DPP, 2013, 195 ss.; C. VALBONESI, *Linee guida e protocolli per una nuova tipicità dell'illecito colposo*, in RIDPP, 2013, 276 ss.; A. VALLINI, *L'art. 3 del “decreto Balduzzi” tra retaggi dottrinali, esigenze concrete, approssimazioni testuali, dubbi di costituzionalità*, in RIML, 2013, 735 ss.; A. MANNA, *Medicina difensiva e diritto penale. Tra legalità e tutela della salute*, Pisa, 2014, 125 ss.; G. M. CALETTI, *La riforma della responsabilità per colpa del sanitario*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (dir.), *Trattato di diritto penale. Parte generale speciale. Riforme 2008-2015*, Torino, 2015, 51 ss.

Riprendendo esempi già formulati altrove³³, si pensi, tra le numerose possibili violazioni, all'inosservanza degli obblighi (datoriali e dirigenziali) di informazione, formazione o addestramento del lavoratore (artt. 36 e 37, già sanzionati come contravvenzioni – di mera condotta omissiva – dall'art. 55, comma 5, lett. c, t.u.s.l.), quando lo stesso abbia poi subito un infortunio mortale o meno: un fatto che potrebbe rilevare a titolo di delitto (omicidio/lesioni), sempre che vi sia un nesso etiologico tra l'inosservanza e l'evento lesivo (es.: l'omessa formazione/informazione riguarda quello specifico fattore di rischio che si è concretizzato nell'evento "lesioni personali" o "morte")³⁴.

IV. Oltre a inosservanze di obblighi cautelari più o meno puntuali stabiliti da norme dello stesso t.u.s.l., è ipotizzabile una ancor più radicale violazione rilevante a titolo di colpa specifica, riguardante l'obbligo datoriale di valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro e di conseguente adozione del documento di valutazione dei rischi (artt. 15, 17, 28, 29, 55 t.u.s.l.), qualora l'evento lesivo sia causalmente riconducibile alla mancata o scorretta valutazione di un determinato fattore di rischio, o alla mancata adozione delle misure di prevenzione adeguate al rischio pur correttamente individuato³⁵.

Come noto, i *compiti esclusivi e indelegabili del datore di lavoro*, tutti riguardanti in senso lato la valutazione del rischio³⁶, costituiscono un elemento "centrale" e "fondante" nella complessiva strategia preventiva³⁷. Il debito di sicurezza gravante sulla figura datoriale è in primo luogo di tipo "cognitivo": è un «dovere di sapere», di prendere cognizione, di acquisire conoscenze³⁸, che consiste nella precisa individuazione, in virtù della sua posizione di "prossimità", di tutti i fattori di rischio innescati *dalla e nella* attività produttiva (*risk assessment*) (art. 15, lett. a; art. 28, co. 1, t.u.s.l.). In secondo luogo, è un obbligo di tipo "regolativo" ed "organizzativo": alla valutazione dei rischi deve seguire l'indicazione, nel DVR (documento di valutazione del rischio), delle misure di prevenzione e protezione adeguate, nonché delle procedure organizzative per l'attuazione delle misure (art. 28, lett. b, d, t.u.s.l.); infine, i compiti di sicurezza si specificano in obblighi ulteriori (questi ultimi non esclusivi del datore, ma condivisi con il dirigente e delegabili) di comunicazione del rischio, mediante le attività formative, informative e addestrative (*risk communication*), nonché di gestione operativa ed organizzativa del rischio (*risk management*), come ad esempio: nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure antincendio e di gestione dell'emergenza, fornire ai lavoratori i necessari e idonei d.p.i, aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione³⁹.

La valutazione dei rischi è un *obbligo a contenuto dinamico*: ne è prescritta la immediata rielaborazione in occasioni di modifiche del processo produttivo o dell'assetto organizzativo in grado di incidere sulla sicurezza, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, o a seguito di infortuni significativi, o quando gli esiti della sorveglianza sanitaria ne evidenzino

³³ D. CASTRINUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, cap. I, § 2.

³⁴ Sul punto, M. GROTTI, *Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori, nesso di rischio e causalità della colpa*, in *Dir. pen. cont.*, 25 settembre 2012.

³⁵ Sulle ipotesi di «colpa nell'attività di normazione», con riferimento ad ipotesi di disastro colposo, si vedano, ancora una volta, le riflessioni di L. STORTONI, *Posizione di garanzia e norme cautelari*, cit., 736 ss.

³⁶ Art. 17 t.u.s.l.: valutazione del rischio, adozione del DVR, designazione di un RSPP. Cfr. S. DOVERE, *Le fattispecie sanzionatorie di carattere generale*, in B. DEIDDA, A. GARGANI, cur., *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, in F. PALAZZO, C.E. PALIERO, dir., *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Torino, 2012, 254 ss.; V. TORRE, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, in D. CASTRINUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, cit., cap. II.

³⁷ Cfr. D. PULITANÒ, voce *Igiene e sicurezza sul lavoro*, in *DDPen, Agg.*, 2000, 390 s.: «la c.d. valutazione dei rischi [...] non è una misura di sicurezza in senso proprio, ma è il presupposto razionale [...] dell'individuazione delle misure cautelari pertinenti».

³⁸ Cfr. D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., 319: «I moderni sviluppi delle normative 'di sicurezza' fondano il sistema della sicurezza – in relazione ad attività 'tipicamente pericolose' di organizzazioni complesse – su un dovere preliminare e fondamentale di valutazione dei rischi [...]. In questo contesto valutazione significa, innanzi tutto, conoscenza».

³⁹ Il profilo "organizzativo" è espressamente preso in considerazione agli artt. 2, lett. dd), e 30 t.u.s.l., dove si stabiliscono i requisiti del modello di organizzazione, gestione e controllo, con efficacia esimente della responsabilità degli enti collettivi (d.lgs. n. 231/2001): lo stesso è definito come un modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590, co. 3, c.p., commessi con violazione delle norme in materia. Inoltre, in virtù dell'art. 16, co. 3, l'adozione e l'efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, co. 4, t.u.s.l. fanno presumere come assolto l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Del resto, lo stesso istituto della delega di funzioni (oramai codificato all'art. 16 t.u.s.l.) corrisponde a una diffusissima modalità organizzativa. Sulla *colpa organizzativa*, *infra*, § 5.2.

la necessità (art. 29, comma 3). Analogo contenuto dinamico riguarda, poi, anche l'obbligo di aggiornamento delle misure di prevenzione all'esito della rielaborazione della valutazione o in conseguenza dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche.

La questione diviene decisiva specialmente con riferimento alla determinazione del momento in cui le conoscenze circa la pericolosità specifica di certe attività o sostanze etc. possano ritenersi consolidate e diffuse; e con riferimento a quando sorga un dovere di adeguamento e di innovazione tecnologica per il governo dei fattori di rischio. La dottrina prevalente, in ciò seguita dalla giurisprudenza, aderisce a una concezione eminentemente normativo-deontologica delle regole cautelari: «*diligente non è ciò che usualmente viene fatto, ma ciò che si deve fare, pagando anche i costi necessari*»⁴⁰.

I problemi relativi alla funzione delle regole cautelari e all'ampiezza dei doveri degli imprenditori di fronte alle innovazioni tecnologiche sono spesso tematizzati sulla base del dettato dell'art. 2087 c.c., là dove si fa riferimento alle misure di tutela delle condizioni di lavoro ritenute necessarie in rapporto alle particolarità dell'attività lavorativa, ma altresì *all'esperienza e alla tecnica*; ovvero sulla base di clausole generali, introdotte nel corso del tempo nella legislazione lavoristica, informate ai criteri della *massima sicurezza tecnologicamente disponibile* o della *riduzione al minimo dei rischi*⁴¹.

Tali questioni sono state portate all'attenzione della Consulta in tema di misure tecniche per la tutela della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione a rumore. La sentenza n. 312/1996 della Corte costituzionale⁴² aveva ad oggetto la compatibilità con il principio di legalità-determinatezza dell'art. 41 del d.lgs. n. 277/1991: una fattispecie contravvenzionale in materia lavoristica che imponeva la riduzione al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, dei rischi da rumore, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili⁴³. Secondo la controversa soluzione adottata dalla Corte in questa sentenza interpretativa di rigetto, il legislatore si riferisce alle «misure che, nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti». La Corte sembra ammettere la problematicità della soluzione adottata, laddove osserva che, per la tutela dei preminenti interessi in gioco, dal datore di lavoro potrebbe esigersi «di più», fino ad assegnare all'impresa compiti di realizzazione delle innovazioni finalizzate alla sicurezza: ma una tale pretesa si porrebbe al di fuori dell'orizzonte penalistico, nel quale i vincoli costituzionali di determinatezza impongono di restringere le disposizioni formulate mediante tali clausole generali⁴⁴.

In sostanza, la sentenza della Corte costituzionale va letta in stretta relazione con la specifica disposizione sottoposta a giudizio di legittimità: ossia una contravvenzione fondata su una clausola generale di riduzione al minimo dei rischi secondo uno standard piuttosto generico. In questo senso, essa sembra condivisibile nel momento in cui indica il primato del principio di determinatezza, quando sia in gioco lo strumento penale⁴⁵. Tuttavia, la pronuncia lascia insoddisfatte le questioni, relative al giudizio di colpa per l'evento, che riguardano la *natura* delle regole, delle misure e delle procedure cautelari. Il riferimento alle «applicazioni tecnologiche generalmente praticate nei diversi settori o nelle differenti lavorazioni» rischia di risolversi in «un sistema 'autoreferenziale' di prevenzione, nel quale cioè sarebbe il sistema produttivo a determinare (e quindi a circoscrivere) la concreta portata dell'obbligo di sicurezza, con possibili effetti di disimpegno nella ricerca di soluzioni più avanzate»⁴⁶. Il rischio è dunque quello di snaturare il ruolo «conformativo» e «disciplinare» dei doveri prudenziali: si ricorda autorevolmente che la «funzione delle regole di sicurezza è di controllo delle prassi, di invalidazione di

⁴⁰ Così G. MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in RIDPP, 2005, 1 ss., in part. 40 (corsivo nel testo). Nello stesso senso, D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., 322 s.

⁴¹ Da ultimo, su questi temi, V. TORRE, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, cit., cap. II, §§ 3-4.

⁴² Corte cost., sent. n. 312/1996, GC, 1996, 2575.

⁴³ La protezione contro gli agenti fisici (cfr., da ultimo, V. VALENTINI, *Le contravvenzioni "speciali"*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, cap. X, § 6) è ora prevista dal titolo VIII del d.lgs. n. 81/2008; le misure specifiche contro i rischi di esposizione a rumore sono contenute negli artt. 187 ss. L'art. 182, comma 1, stabilisce: «Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo».

⁴⁴ Cfr. D. PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in RIDPP, 2002, 435.

⁴⁵ Si veda D. PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti*, cit., 436. Cfr. ulteriormente: F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004, 108; V. ATTILI, *L'agente-modello 'nell'era della complessità': tramonto, eclissi o trasfigurazione?*, in RIDPP, 2006, 1254; D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, cit., 296 ss.

⁴⁶ D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., 322.

prassi scorrette o inadeguate: è perciò contraddittorio desumere *tout court* il contenuto delle regole cautelari da quelle stesse prassi che la regola ha il compito di orientare. *Il metro normativo dei doveri dell'imprenditore non può essere desunto proprio da quelle prassi imprenditoriali che la legge ha il compito di conformare alle esigenze di tutela avute di mira*⁴⁷.

I compiti "regolativi" affidati in via esclusiva alla figura datoriale si fondano sulle norme, già di per sé sanzionate come contravvenzioni, che impongono l'obbligo di valutazione del rischio e di adozione di disposizioni adeguate alla sua eliminazione o riduzione al minimo: una *meta-norma*, strumentale alla produzione di ulteriori norme di sicurezza – di fonte privata – a contenuto organizzativo, operativo, gestionale.

Riproponendo una terminologia già utilizzata⁴⁸, si tratta di *meta-norme* (nel senso di norme strumentali alla produzione di altre norme) che stabiliscono dei *meta-doveri*, ossia dei doveri il cui oggetto consiste, in questo settore, nell'individuare specifiche regole di sicurezza – coerenti con la previa valutazione dei fattori di rischio – a contenuto modale-operativo o gestionale-organizzativo. In tali ipotesi, la legge (nel nostro caso, il t.u.s.l.), prendendo in considerazione determinati "ruoli sociali" (qui, quello di datore di lavoro), crea delle "agenzie giuridiche private": in capo a queste ultime si istituzionalizzano posizioni giuridiche (posizioni di garanzia) alle quali si ricollegano non solo "doveri" diretti e immediati rispetto allo scopo di sicurezza (quindi, l'obbligo si specifica nella miriade di regole cautelari di fonte legale dirette al contenimento dei rischi); ma anche "meta-doveri" (la valutazione di tutti i rischi e la previsione di disposizioni di contenimento degli stessi), ossia doveri il cui contenuto riguarda la produzione giuridica secondaria (complementare a quella pubblicistica e legale) che, in via mediata e indiretta, e in funzione di ulteriore specificazione, tende allo stesso scopo.

V. Ne deriva che potrà verificarsi una violazione, da parte di ognuno dei centri di imputazione isolabili all'interno dell'organizzazione aziendale (i diversi gestori di rischi: datore, dirigenti, delegati, preposti, lavoratori), anche di norme prevenzionistiche "endo-aziendali" – quindi, di fonte privata – adottate, generalmente, all'esito della valutazione dei rischi: norme da ritenersi riconducibili – a seconda che siano rivolte con generalità ed astrattezza a tutti i lavoratori o a categorie di essi – a tipologie di colpa *per inosservanza di "discipline"*, oppure – qualora siano rivolte a singoli lavoratori determinati – di colpa *per inosservanza di "ordini"*⁴⁹.

Di una *colpa per "inosservanza di... discipline"*, nel senso dell'art. 43 c.p., si potrà parlare, per es., in presenza di una violazione di regole di sicurezza contenute in disposizioni aziendali (documento di valutazione dei rischi, regolamento aziendale, piano di sicurezza), che rappresentino la specificazione di criteri generali di sicurezza desumibili dall'ordinamento giuridico e "adattate" alle peculiarità della concreta situazione di rischio; sempreché (e solo se) sia sussistente, in via di estrema sintesi, la c.d. causalità della colpa: ossia, ove sussista un nesso etiologico (di evitabilità) tra l'evento e la condotta conforme alla regola disciplinare rimasta inosservata.

Si parlerà, invece, di *colpa per "inosservanza di... ordini"* allorché l'inosservanza riguardi, per es., un ordine scritto od orale – impartito dal datore o dirigente o preposto nei confronti di un lavoratore – di eseguire una determinata attività lavorativa seguendo una particolare procedura di sicurezza, sempreché tra la violazione e l'evento lesivo vi sia il suddetto nesso causale. Pertanto, in caso di infortunio a carico di un altro lavoratore, detta violazione potrebbe configurare, di per sé, una contravvenzione ai sensi degli artt. 20 e 59 t.u. (per inosservanza delle istruzioni operative ricevute), nonché il nucleo normativo ed oggettivo della colpa (la condotta inosservante) per il delitto di omicidio o lesioni.

In sostanza, la costruzione di un sistema di sicurezza idoneo e pertinente alla singola situazione aziendale, nei suoi aspetti operativi e organizzativi, rappresenta il contenuto fonda-

⁴⁷ In questo senso ancora D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., 322 (corsivi originali). Cfr., inoltre, G. MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche*, cit., 40. Sul punto, si veda anche la sentenza di legittimità sul già menzionato caso Marghera, là dove si afferma che il «parametro di riferimento non è [...] ciò che usualmente viene fatto ma ciò che dovrebbe essere fatto; non possono infatti essere convalidati usi scorretti e pericolosi [...]» (Cass., Sez. IV, ud. 17 maggio 2006, n. 4675, Bartalini, 276).

⁴⁸ D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, cit., 188 s.

⁴⁹ Sul ruolo della valutazione del rischio nell'individuazione di regole cautelari, V. TORRE, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, cit., cap. II. Sulla "privatizzazione" delle fonti in questo settore di responsabilità penale, amplius, EAD., *La "privatizzazione" delle fonti di diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'esercizio dell'attività di impresa*, Bologna, 2013.

mentale dell'obbligo di garanzia dei soggetti apicali e in particolare per quelli riconducibili alla figura datoriale: un obbligo, in qualche modo, disciplinare e regolativo.

Ne consegue che la loro «eventuale colpa [specificata], in relazione ad eventi concreti, potrà per l'appunto dipendere dalla mancata predisposizione di discipline adeguate. Per altri eventuali garanti sottordinati, e per gli altri che agiscono nel settore oggetto di disciplina, il mancato rispetto delle regole può essere fonte di responsabilità per colpa specifica in relazione ad eventi lesivi che ne siano derivati»⁵⁰.

Gli esiti “deformanti”, in un universo così popolato di regole formalizzate di varia fonte e natura, riguardano le scorciatoie logiche e gli automatismi processuali tendenti a ricondurre alla responsabilità del garante “inosservante” qualunque evento dannoso emerso a valle, bypassando i necessari criteri di un'imputazione colpevole.

4.

Il ruolo ancillare della colpa generica come “*culpa generalis*”.

I. La relativa residualità della colpa generica nel settore in esame, così denso di protocolli cautelari formalizzati, non significa assoluta perdita di importanza della stessa: anzi, nella prassi giurisprudenziale il ricorso a tale tipologia di colpa assume da tempo, come si diceva, un ruolo ancillare sul piano processuale.

Si vuole fare riferimento a quel costante orientamento giurisprudenziale in tema di correlazione tra accusa e sentenza, secondo il quale, nei reati colposi, l'originaria – e spesso “rituale” – contestazione della colpa generica ingloba, in maniera implicita, anche ogni (ulteriore) profilo di colpa specifica emerso nel corso del processo⁵¹.

Le massime disponibili – spessissimo riferibili proprio a casi di responsabilità del datore di lavoro per omicidio o lesioni – continuano a ripetere formulazioni pressoché identiche a questa:

«Nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione siano contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa – sia pure specifica – rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o immutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione. Invero, il riferimento alla *colpa generica* evidenzia che la contestazione riguarda la *condotta globalmente considerata* in relazione all'evento verificatosi»⁵².

In via esemplificativa, da talune massime si evince che all'originaria contestazione di omessa fornitura di d.p.i. è seguita la condanna per un difetto di formazione e formazione dei lavoratori⁵³; oppure che all'originaria contestazione “generica”, concernente la mancata sorveglianza sulle condizioni di sicurezza di un carroponte, dal quale si era staccata una pesante lastra di vetro che aveva cagionato lesioni mortali a un lavoratore, è poi seguita la condanna “specificata”

⁵⁰ D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., 442.

⁵¹ Per un esame critico di tale orientamento si permetta di rinviare a contributi precedenti: D. CASTRINUOVO, *La contestazione del fatto colposo: discrasie tra formule prasseologiche d'imputazione e concezioni teoriche della colpa*, in *CP*, 2002, 3836 ss.; Id., *La colpa penale*, cit., p. 197 ss. Cfr. inoltre: M. DONINI, *Teoria del reato*, *DDPen*, XIV, 1999, 257; M. CAIANIELLO, *Imputazione e garanzie: la contestazione e la qualificazione del fatto nel reato colposo*, in M. DONINI, R. ORLANDI, cur., *Reato colposo e modelli di responsabilità*, Bologna, 2013, 341 ss.; D. PETRINI, *Rischi di responsabilità oggettiva nell'accertamento della colpa del datore di lavoro e dei dirigenti*, in R. BARTOLI, cur., *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, Firenze, 2010, 308 s.; M. GROTTA, *Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori*, cit., 17 s.; A. ROIATI, *Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale*, Milano, 2012, 91 ss.; V. ATTILI, *Dalla struttura alla funzione (probatoria): il “tipo colposo” nel crogiolo dell'accertamento processuale*, in *CP*, 2012, 1571 ss.; S. CANESTRARI, *La struttura soggettiva della fattispecie. La colpa*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (dir.), *Trattato di diritto penale. Parte generale*, vol. II, Torino, 2013, 164 ss.

⁵² Cass., Sez. IV, 11 luglio 2001, n. 1574, Barnes, in *CP*, 2002, 3384 (corsivi aggiunti). Nello stesso senso, tra le altre, più recentemente: Cass., Sez. IV, 4 luglio 2006, n. 32286, Civelli, in *CP*, 2007, 3304; Cass., Sez. IV, 12 luglio 2006, n. 33619; Cass., Sez. IV, 3 maggio 2007, n. 22518; Cass., Sez. IV, 16 settembre 2008, n. 38819; Cass., Sez. III, 8 aprile 2010, n. 19741.

⁵³ In tal senso, Cass., Sez. IV, 21 giugno 2013, n. 51516: «In tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità degli imputati per lesioni colpose conseguenti ad infortunio sul lavoro non solo per la contestata mancata dotazione di scarpe, caschi ed imbracature di protezione ma anche per l'omessa adeguata informazione e formazione dei lavoratori)».

per mancata sostituzione delle ganasce usurate di una pinza dello stesso macchinario⁵⁴.

II. Gli effetti deformanti sono evidenti: in questo modo, si finisce per attribuire una elevata o addirittura piena “fungibilità processuale” ai diversi profili di inosservanza cautelare. La colpa generica gioca allora il ruolo di *jolly* processuale, funzionando alla stregua di *valvola accusatoria di futura espansione della contestazione*. Se, come vuole la giurisprudenza, «il riferimento alla *colpa generica* evidenzia che la contestazione riguarda la *condotta globalmente considerata* in relazione all'evento verificatosi», allora l'atto di accusa finisce per atteggiarsi a “formula vuota”. Ne deriva che la contestazione della “colpa generica” (cioè per inosservanza di regole di diligenza, prudenza o perizia di fonte extragiuridica) equivale alla contestazione di una sorta di “colpa generale”, integrabile da qualsiasi inosservanza di norme cautelari collegabile astrattamente all'evento: un concetto onnicomprensivo di colpa generica come colpa “globale” o *culpa generalis*.

Tale regola di giudizio inveterata incoraggia prassi disinvolute, incentivando il ricorso artificioso da parte del pubblico ministero a contestazioni inizialmente “generiche”, con un rituale richiamo a onnicomprensive negligenze o imprudenze o imperizie dell'imputato; salvo poi preoccuparsi di precisarne i contorni e il contenuto in un secondo momento – magari soltanto nella requisitoria, all'esito dell'istruttoria dibattimentale – mediante il richiamo a più precise regole di condotta a contenuto cautelare.

La formulazione (benché progressiva) del fatto contestato, passa anche attraverso l'indicazione delle regole cautelari violate, in maniera tale da consentire all'imputato di esercitare *in concreto* il diritto di difesa. Un pregiudizio del diritto di difesa è da ravvisare quantomeno in quei casi in cui, da un iniziale e troppo generico addebito di imprudenza, si sia passati alla condanna per la trasgressione di una regola di disciplina settoriale che descriva rigidamente il comportamento richiesto: regola troppo tardi emersa a dare contorni di accettabile determinatezza alla condotta colposa contestata (per esempio, soltanto in sede di discussione finale). Decisiva sarà, in evenienze di questo genere, la verifica, da parte del giudice, della concreta possibilità offerta all'imputato di difendersi, con le garanzie del contraddittorio, sul punto specifico che, soltanto in un secondo momento, gli si addebita: cioè di aver tenuto un determinato comportamento inosservante rispetto a una specifica regola preventiva.

Le peculiarità strutturali della fattispecie colposa possono implicare, tra l'altro, che in molti processi per colpa – almeno quelli contrassegnati da un elevato grado di complessità “tecnico-scientifica” dei meccanismi etiologici dell'imputazione dell'evento – non sia infrequente che la regola cautelare che si assume violata trovi la sua migliore definizione solo all'esito delle indagini dei periti e dei consulenti tecnici. Tuttavia, la migliore definizione successiva della regola cautelare non può giustificare – ai fini della *ratio* garantista del diritto di difesa sottesa al principio di correlazione tra accusa e sentenza – una contestazione del profilo normativo della colpa (cioè: della condotta che il soggetto avrebbe dovuto tenere) soltanto *in extremis*, ovvero in sede di requisitoria; o, peggio, in sede di motivazione della sentenza di condanna.

L'effetto indesiderato dell'orientamento giurisprudenziale in esame pare identificabile, sul piano prasseologico, nel possibile ricorso a una imputazione/accusa colposa che – anziché consistere nella contestazione della responsabilità di un *fatto* al completo dei suoi elementi costitutivi (tra i quali, la specifica condotta inosservante) – rischia di essere surrogata da una incolpazione tutta sbilanciata sull'evento e sul nesso di causalità naturalistico, e “abbellita” da un generico richiamo a una qualche generica negligenza o imprudenza del soggetto⁵⁵. In sostanza, si avrebbe la contestazione di una (generica) *colpa*, in luogo di un *fatto* (specifico), *rectius*: in luogo di una determinata condotta inosservante.

Tale orientamento sembra, inoltre, contraddittorio rispetto alle concezioni schiettamente “normative” della colpa, che considerano la condotta colposa, anzi tutto, come condotta inosservante nei confronti di una o più regole cautelari: concezioni largamente professate dalla stessa giurisprudenza. Difatti, contrariamente alle opinioni più tradizionali, di stampo “psicologico”, la colpa è attualmente intesa non solo come forma ed elemento della colpevolezza, ma altresì (e *già*) come elemento del fatto tipico: almeno nel senso che la condotta, quale segmento della fattispecie, deve essere contrassegnata dall'inosservanza rispetto a una regola

⁵⁴ Cass., Sez. III, 8 aprile 2010, n. 19741.

⁵⁵ In generale, per una rilettura recente dei rapporti tra *Handlungs-* e *Erfolgsunwert*, M. MANTOVANI, *Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente*, Bologna, 2014.

cautelare⁵⁶.

L'entità di questi problemi sistematici sembra emergere con chiarezza in alcune, più rare pronunce, orientate a considerare, ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione, non solo il fatto descritto nel capo d'imputazione, ma anche «tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione»⁵⁷. Benché si ammetta, poi, che «[n]ella specifica materia dei reati colposi la concreta applicazione [di queste] indicazioni giurisprudenziali incorre in alcune peculiari difficoltà, derivanti dal fatto che la condotta colposa [...] può essere identificata solo attraverso la integrazione del dato fattuale e di quello normativo, con un continuo trascorrere dal primo al secondo e viceversa»⁵⁸.

Ne deriva, secondo questa accurata pronuncia, con riferimento alla ricostruzione sia della colpa generica che della colpa specifica, che «l'una e l'altra operazione sono fortemente tributarie della precisa identificazione del quadro fattuale determinatosi e nel quale si è trovato inserito l'agente/omittente»; tanto che «una modifica anche marginale dello scenario fattuale può importare lo stravolgimento del quadro nomologico da considerare».

«Di qui – proseguono i giudici – il ricorrente richiamo da parte della giurisprudenza di legittimità alla necessità di tener conto della complessiva condotta addebitata come colposa e di quanto è emerso dagli atti processuali; ove risulti corrispondenza tra tali termini, al giudice è consentito di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, perché sostanzialmente non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa [...]. L'accento posto sul concreto svolgimento del giudizio marginalizza – nella ricerca di criteri guida nella verifica del rispetto del principio di correlazione – un approccio fondato sulla tipologia dell'intervento dispiegato dal giudice (ad esempio, quello che si rifà alla presenza di una contestazione di colpa generica per affermare l'ammissibilità di una dichiarazione di responsabilità a titolo di colpa specifica)». In definitiva, «dando conto del proprio giudizio con la motivazione, il giudice è chiamato ad esplicitare i dati processuali che manifestano la presenza della "narrazione" prescelta tra quelle con le quali si sono confrontate le parti, direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente»⁵⁹.

III. In realtà, certa la piena condivisibilità degli argomenti riportati nell'ordito motivazionale di questa più recente ed attenta pronuncia, resta il fatto che gli approcci correnti della giurisprudenza in materia di colpa sul tema della correlazione tra accusa e sentenza sono tutt'altro che in grado, al momento, di "marginalizzare" il problema del riferimento a colpe "globali": ovvero, onnicomprensive sul piano della individuazione delle condotte negligenti.

L'orientamento che fa assumere alla colpa generica un ruolo processuale "ancillare" di colpa generale disperde il significato assegnabile ai diversi profili "normativi" (ossia, i diversi modelli di comportamento in cui consistono le regole cautelari) nel definire il fatto colposo. Tali profili normativi dovrebbero risultare identificati o identificabili già a partire dalla formulazione dell'accusa contenuta nella contestazione del fatto tipico effettuata con il decreto che dispone il giudizio o, al più tardi, mediante i meccanismi di modificazione previsti dal codice di procedura (art. 516 ss. c.p.p.): e ciò riguardo al riscontro della correlazione con il fatto successivamente ritenuto in sentenza (art. 521 c.p.p.), ai fini, in ultima analisi, del rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell'imputato (art. 24, comma 2, Cost.).

Solo là dove, come ricordato nella sentenza da ultimo menzionata, il soggetto incolpato sia stato messo in condizione di esplicitare in concreto le sue difese contro l'addebito cautelare ritenuto in sentenza, tali principi potranno ritenersi salvaguardati.

5.

Forme ibride: colpa procedurale, organizzativa, protocollare.

Come già emerso da quanto sin qui osservato, tra le fenomenologie differenziate apprezzabili nel settore di responsabilità in esame si annoverano altresì *forme ibride* rispetto alla tra-

⁵⁶ Per i riferimenti necessari, D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, cit., 135 ss.

⁵⁷ Così Cass., Sez. IV, 7 marzo 2014, n. 35943, che cita Cass., Sez. VI, 13 novembre 2013, n. 47527.

⁵⁸ Cass., Sez. IV, 7 marzo 2014, n. 35943.

⁵⁹ Cass., Sez. IV, 7 marzo 2014, n. 35943.

dizionale distinzione, formalizzata nel nostro codice, tra colpa generica e colpa specifica: come vedremo, secondo morfologie modellate, per lo più, sulla natura o sulla struttura dei doveri cautelari oggetto di violazione.

5.1.

Colpa procedurale.

I. Oltre che dalla inosservanza di una o più norme cautelari, formalizzate nella legge (il t.u.s.l. e suoi numerosi allegati) o in una disciplina aziendale o in un ordine, e rilevanti a titolo di colpa specifica; oltre che, ancora, dalla residuale violazione di una regola di diligenza, prudenza o perizia rilevante a titolo di colpa generica; come già visto diffusamente poco sopra, la colpa può derivare altresì dalla violazione di *procedure* con finalità preventiva, intese non quali puntuali regole di comportamento, ma piuttosto come sequenze di complessi protocolli operativi, organizzativi e/o di programmazione della sicurezza.

II. Le stesse “misure generali di tutela” elencate all’art. 15 t.u.s.l. si fondano su elementi procedurali, come la valutazione del rischio e la programmazione della prevenzione. Così, anzitutto, la “valutazione del rischio” ha connotati spiccatamente procedurali e di programmazione, essendo finalizzata non soltanto a individuare le misure di prevenzione adeguate, ma altresì a «elaborare il programma delle misure atte a migliorare nel tempo i livelli di salute e sicurezza» (art. 2, lett. *g*; art. 15, lett. *b*; art. 28, lett. *c*).

In maniera analoga, il DVR deve contenere, tra le altre cose, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare (art. 28, lett. *d*).

La proceduralizzazione della sicurezza riguarda anche la rielaborazione della valutazione del rischio in presenza di presupposti che la rendano necessaria, con conseguente aggiornamento delle misure di prevenzione (art. 29, comma 3).

Ancora: la sorveglianza sanitaria, là dove necessaria, consiste di una serie di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori.

Ma, più in generale, è evidente che ogni attività lavorativa andrà svolta secondo specifiche e variabili “procedure” (menzionate, per es., all’art. 33, lett. *c*), “piani” di sicurezza (come quelli imposti nel titolo IV, artt. 89 ss. t.u.s.l., per i cantieri) o, ancora, “sistemi di gestione” della sicurezza (ai quali si riferisce l’art. 30), con finalità preventiva affidata a misure a carattere “sequenziale” e “fasico”.

III. La colpa (di uno o più soggetti chiamati a gestire una porzione di rischio in funzione del ruolo svolto nell’organigramma) assumerà pertanto connotazioni procedurali tutte le volte in cui l’inosservanza, correlata causalmente all’evento, più che a una singola condotta scorretta, sia invero riferibile alla violazione di una più complessa sequenza di atti a carattere preventivo⁶⁰.

Le differenze rispetto alla colpa riferibile a una isolata condotta sono evidenti e possono produrre difficoltà sul piano dell’accertamento, specialmente, ma non soltanto, in termini di *selezione* dei singoli contegni umani difformi all’interno di procedure di sicurezza soggettivamente complesse e spesso anche spersonalizzate⁶¹.

⁶⁰ Per la prospettazione *de lege ferenda* di una colpa esplicitamente “procedurale, si veda M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 299, 301: l’emersione di espressi profili procedurali è immaginata peraltro all’interno di una fattispecie delittuosa di “esposizione a pericolo dei lavoratori”, sostitutiva degli attuali artt. 437 e 451 c.p. e punibile a titolo doloso e di colpa grave: «1. Il datore di lavoro, il suo delegato o gli altri soggetti obbligati che, con dolo o colpa grave, omettendo di adottare le cautele o di osservare le procedure di sicurezza prescritte dalle leggi o regolamenti nazionali o comunitari in materia di prevenzione e tutela contro infortuni sul lavoro o malattie professionali, producono una situazione di pericolo concreto per la vita, l’incolumità o la salute di più lavoratori, distinta dalla mera inosservanza, sono puniti (con pena detentiva o pecuniaria + pena interdittiva)». Analoghi elementi di inosservanza procedurale sono poi prospettati anche con riferimento alla sicurezza alimentare e del prodotto (*ibidem*, 287, 306).

⁶¹ In generale, sulla responsabilità negli enti, e sui profili di spersonalizzazione delle attività e dei processi decisionali all’interno delle organizzazioni, cfr. A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, cit., 131 ss. Sull’attribuzione di responsabilità in ipotesi di “de-individualizzazione” degli agenti e di frammentazione dei centri decisionali e, quindi, sulla crisi del “modello individualistico di azione” nel danno da prodotto, si veda C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004, 13 ss., 102 ss., 301 ss. Sulle «insane tendenze verso un modello post-personale» di responsabilità, orientato a paradigmi di pura generalprevenzione, L. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., 114-117.

5.2. Colpa organizzativa.

I. Tipologie solo in parte analoghe di inosservanza sembrano quelle qualificabili in termini di “difetto organizzativo”, all’interno di apparati complessi e, ancora una volta, con grado variabile di spersonalizzazione.

La *Organisationsverschulden*, come noto, è solitamente studiata in relazione ai criteri soggettivi di imputazione della responsabilità dell’ente collettivo⁶². Tuttavia, anche la prospettiva della responsabilità degli individui – che agiscono all’interno di strutture organizzate – presenta, varie volte, profili organizzativi. In particolare, gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro conoscono spiccate declinazioni organizzative.

Anzi, questi profili sono tanto essenziali da caratterizzare *per definitionem* le figure dei “garanti apicali”, nonché lo stesso contesto in cui tutti i diversi attori della sicurezza agiscono e si muovono secondo dinamiche relazionali articolate: così, se l’azienda è «il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato» nel cui «ambito» il lavoratore «svolge un’attività lavorativa», il datore è, «comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa»; e il dirigente, a sua volta, si qualifica come colui che «attuа le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa» (art. 2, lett. a, b, c, d, t.u.l.s.).

II. Inoltre, significativi contenuti organizzativi riguardano già la stessa *valutazione del rischio* o sono funzionali ad essa o all’adozione delle misure di prevenzione conseguenti: per esempio, al datore è fatto obbligo, quando non si avvalga di servizi esterni, di organizzare il servizio di prevenzione e protezione e, comunque, di nominare il responsabile dello stesso servizio (artt. 31 e 17 t.u.l.s.); in seguito, dovrà procedere all’individuazione dei ruoli dell’organigramma aziendale deputati a provvedere alle procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione (art. 28, lett. d, t.u.l.s.)⁶³.

III. Ancora: hanno insopprimibili connotati organizzativi – come contribuisce a chiarire l’art. 30, comma 1, t.u.l.s. (dedicato ai *modelli di organizzazione, gestione e controllo* con funzione esimente della responsabilità dell’ente) – le attività di emergenza e primo soccorso, di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione, di vigilanza sul rispetto delle procedure di lavoro, di verifica periodica sull’applicazione e sull’efficacia delle procedure adottate, nonché la gestione degli appalti, le riunioni periodiche di sicurezza, le consultazioni con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

In particolare, gli *obblighi di vigilanza* del datore e dei dirigenti in ordine all’adempimento

⁶² Almeno nel significato prevalente assunto dal concetto a far data dagli studi pubblicati verso la fine degli anni Ottanta da Klaus Tiedemann: K. TIEDEMANN, *Die “Bebufung” von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität*, in *NJW*, 1988, 1169 ss.; ID., *Strafbarkeit und Bußgeldhaftung von juristischen Personen und ihre Organen*, in A. ESER, J. THORMUNDSSON (eds.), *Old Ways and New Needs in Criminal Legislation*, Freiburg i.Br., 1989, 157 ss.; nonché, in seguito e in lingua italiana, ID., *La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto comparato*, in *RIDPP*, 1995, 615 ss., in part. 627. Sui profili “storico-dogmatici” dell’elaborazione di un concetto di colpevolezza proprio ed autonomo della persona giuridica, e degli usi antecedenti in prospettiva individualistica, si rinvia alla ricostruzione di G. DE SIMONE, *Personae giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa, 2012, 182 ss., in part. nt. 351. Sulla ricezione della categoria nella dottrina italiana, si vedano, per tutti, in generale: M. ROMANO, *Societas delinquere non potest (Nel ricordo di Franco Bricola)*, in *RIDPP*, 1995, 1031 ss., in part. 1040 s.; ID., *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, 393 ss.; C.E. PALIERO, C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, n. 3, 2006, 167 ss.; C.E. PALIERO, *Die Organisationsverschulden*, in *FS K. Tiedemann*, Köln, München 2008, 503 ss.; F. CURI, *Colpa di organizzazione ed impresa: tertium datur. La responsabilità degli enti alla luce del testo unico in materia di sicurezza del lavoro*, in *EAD, Sicurezza nel lavoro. Colpa di organizzazione e impresa*, Bologna, 2009, 127 ss.; G. MARRA, *Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale. Tre studi sulla tutela della sicurezza sul lavoro*, Torino, 2009; E.R. BELFIORE, *Colpevolezza e rimproverabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*, in *Studi M. Romano*, III, Napoli, 2011, 1743 ss.; G. DE SIMONE, *Societates e responsabilità da reato*, *ibidem*, III, 1883 ss.; ID., *Il «fatto di connessione» tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa*, in *RTDPE*, 2011, 95 ss.; ID., *Personae giuridiche e responsabilità da reato*, cit., 182 ss., 391 ss.; V. MONGILLO, *Il giudizio di idoneità del modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, n. 3, 2011, 69 ss.; C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d.lgs. 231/2001)*, in *Studi M. Romano*, III, Napoli 2011, 2049 ss.; A. FIORELLA, *La colpa dell’ente per la difettosa organizzazione generale*, in F. COMPAGNA (cur.), *Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*, Napoli 2012, 267 ss.; nonché i contributi raccolti in A.M. STILE, A. FIORELLA, V. MONGILLO, cur., *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell’ente*, Napoli, 2014. Cfr., inoltre, con riferimento ai delitti colposi presupposto della responsabilità degli enti, N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa di organizzazione nel diritto penale del lavoro*, in *RTDPE*, 2009, 123 ss.; D. PIVA, *La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Napoli, 2011, *passim*.

⁶³ L’assegnazione dei diversi ruoli, nell’organigramma aziendale, per l’attuazione delle misure di prevenzione, presenta, in caso di “disfunzioni” causative di risultati dannosi, i tratti della *culpa in eligendo*, alla quale possono collegarsi eventuali profili di colpa per assunzione da parte dei soggetti “prescelti” (v. *infra*).

dei compiti assegnati *ex lege* ad altri attori della sicurezza – come il preposto, i lavoratori, il medico competente, nonché i progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori (art. 18, co. 3*bis*, t.u.s.l.), così come le altre ipotesi di eventuale *culpa in vigilando* (come, ad esempio, quella del delegante, che è esclusa *ex art.* 16, co. 3, in caso di adozione ed efficacia attuazione di un modello di verifica e controllo, così come previsto dall'art. 30, co. 4, t.u.s.l.) – implicano sistemi organizzati di gestione e controllo della sicurezza, che consentano, tra l'altro, un flusso informativo costante, quale indispensabile presupposto cognitivo sulla possibile emersione di criticità⁶⁴. Qui l'organizzazione è funzionale ad assicurare l'effettività dei doveri di vigilanza.

IV. In ogni caso, momenti organizzativi sono del tutto impliciti e coesenziali allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative all'interno di strutture ed apparati interpersonali dotati immancabilmente di un'articolazione più o meno complessa. È la stessa divisione del lavoro a implicare strutture organizzate; così anche un sistema più o meno articolato di deleghe (e sub-deleghe) di funzioni è, di per sé, una modalità, diffusissima nella prassi lavorativa, per dotarsi di un assetto organizzativo adeguato.

Varie volte, dunque, la colpa dei soggetti dotati di potere decisionale ai livelli più elevati – ai quali sono attribuite sfere di competenza (a titolo originario o derivativo) nella gestione dei rischi lavorativi, quindi le figure datoriali e dirigenziali o i loro delegati – potrà concretizzarsi nell'identificazione di un difetto di ordine organizzativo.

Come accennato, la stessa tradizionale *culpa in vigilando* avrà spesso i connotati di una colpa organizzativa⁶⁵, da mancato idoneo controllo sull'operato di soggetti subordinati o di delegati: la vigilanza passa, cioè, attraverso un articolato sistema di riporto che assicuri flussi informativi costanti dai plessi più periferici agli organi deputati al controllo ai vari livelli della struttura.

D'altronde, gli stessi passaggi organizzativi che conducono alla scelta dei soggetti ai quali affidare, in via originaria o a seguito di delega⁶⁶, i differenti ruoli nella complessiva organizzazione della sicurezza sono riconducibili alla altrettanto tradizionale figura della *culpa in eligendo* in capo alle figure datoriali o dirigenziali (ma anche al preposto: per esempio, in caso di scelta inappropriata da parte di questi del lavoratore al quale affidare compiti richiedenti specializzazioni di cui lo stesso sia privo).

Invece, per tutti i soggetti "affidatari" di ruoli di sicurezza nella struttura organizzata, l'eventuale difetto di specializzazione o di competenza tecnica potrebbe assumere i lineamenti di una *Übernahmeverschulden*⁶⁷. E ciò, ancora una volta, sia per compiti affidati a titolo originario sia per compiti trasferiti a titolo derivativo, come contribuisce a chiarire, a proposito di questi ultimi, il requisito dell'accettazione della delega di funzioni da parte del delegato (art. 16, comma 1, lett *e*).

V. Ovviamente, una *culpa da cattiva organizzazione* sarà rilevante anche nel diverso, ma correlato contesto della responsabilità dell'ente collettivo, in caso di omicidio o lesioni, commessi dagli stessi soggetti di vertice o da quelli funzionalmente subordinati, ai sensi degli artt. 6, 7 e 25-*septies* d.lgs. n. 231/2001 e 30 t.u.s.l.: quindi, in ipotesi di mancata adozione o inefficace attuazione di modelli di organizzazione (gestione e controllo) idonei a prevenire tali reati.

Come segnalato altrove, nonostante le profonde analogie tra i due sistemi preventivi (che, sia nella prospettiva individuale sia in quella collettiva, si fondano su valutazione, comuni-

⁶⁴ Come noto, l'art. 30 t.u.s.l., richiamando il d.lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti, si riferisce ai modelli di organizzazione, gestione e controllo, individuandone i requisiti formali e di contenuto validi nel settore della sicurezza del lavoro, quindi idonei a prevenire anzi tutto la commissione dei delitti colposi di omicidio e lesioni (art. 2, lett. *dd*, t.u.s.l.). Lo stesso art. 30 indica quali modelli organizzativi di riferimento le linee-guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della sicurezza del lavoro (SGSL) o il sistema di certificazione British Standard OHSAS 18001:2007.

⁶⁵ D. PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa*, cit., 100 ss. Sul «controllo mediante organizzazione», in relazione al modello inglese di tutela della sicurezza del lavoro, V. TORRE, *La "privatizzazione" delle fonti di diritto penale*, cit., 85 ss.

⁶⁶ Il delegato deve possedere «tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate» (art. 16, comma 1, lett. *b*).

⁶⁷ Sulla *culpa per assunzione*, ma riferita allo stesso datore di lavoro per difetto di aggiornamento tecnico-scientifico, si veda lo studio di N. PISANI, *La "culpa per assunzione" nel diritto penale del lavoro. Tra aggiornamento scientifico e innovazioni tecnologiche*, Napoli, 2012, *passim*. Allo stesso studio si rinvia per un approfondimento sulla problematicità del giudizio di individualizzazione della colpa penale del datore in relazione ai classici *tòpoi* della *culpa in vigilando* e della *culpa in eligendo* (*ibidem*, 208 ss., 215 ss.).

cazione e gestione del rischio, individuazione di adeguate misure di prevenzione, spiccata procedimentalizzazione della prevenzione, predisposizione di sistemi di verifica e controllo, etc.), *la prospettiva teleologica rimane diversa*: i “modelli organizzativi” previsti dalla disciplina lavoristica sono direttamente orientati a eliminare o ridurre i rischi da lavoro (e solo indirettamente ad evitare inosservanze sanzionate penalmente o ad impedire che tali rischi sfocino in fatti di reato); i modelli organizzativi previsti nel contesto della disciplina del d.lgs. n. 231/2001, invece, sono direttamente orientati a eliminare o ridurre il rischio-reato, ossia il rischio che coloro che agiscono all'interno dell'organizzazione commettano reati nell'interesse o a vantaggio della stessa⁶⁸.

VI. Più in generale, la finalità preventiva passa in misura significativa attraverso ineliminabili necessità organizzative, di «prevenzione mediante organizzazione», che possono rilevare ai fini della violazione del dovere cautelare in varie ipotesi di verifica dell'evento dannoso⁶⁹.

Il vero problema, in presenza di un dovere cautelare tracciato anche alla luce di obblighi di adeguata organizzazione della sicurezza, consiste nell'evitare una pericolosa insidia: la facile equazione di ritenere che la stessa verifica dell'evento rappresenti la conferma del difetto organizzativo, ai fini dell'affermazione della responsabilità del garante persona fisica oppure, *mutatis mutandis*, dell'ente collettivo.

5.3. *Colpa protocollare*⁷⁰.

I. Oltre alle norme cautelari – a conformazione modale⁷¹, procedurale od organizzativa – di fonte legislativa o elaborate all'esito della valutazione del rischio, ulteriori regole a contenuto preventivo, anch'esse a conformazione variabile, possono avere fonti diverse e carattere non necessariamente cogente: si tratta delle così dette “norme tecniche”, delle “buone prassi”, delle “linee guida” alle quali fa riferimento in particolare l'art. 2 alle lett. *u, v, z* del d.lgs. n. 81/2008.

La violazione di tali corpi cautelari di *soft regulation*, consistenti in “specifiche tecniche” o in procedure o modelli organizzativi o in atti di indirizzo o coordinamento, pone problemi, in caso di verifica di evento legato da un nesso di evitabilità con la condotta, in relazione al loro carattere tendenzialmente non obbligatorio: così è, ad esempio, per le norme tecniche, che il t.u.s.l. definisce come specifiche tecniche non obbligatorie, e per le buone prassi, definite come soluzioni procedurali od organizzative adottate su base volontaria.

Tuttavia – al di là del possibile, benché talora problematico utilizzo di tali “cautele” in funzione di eterointegrazione dell'elemento normativo colposo dei delitti di evento, sotto forma di colpa generica, sulla base dei criteri di prevedibilità ed evitabilità del risultato dannoso – un loro carattere obbligatorio emerge in presenza di un richiamo espresso da parte della legge (il t.u.s.l. e i suoi allegati) o del regolamento (ad esempio, i decreti attuativi).

In questo senso sono da intendere i rinvii contenuti, in via esemplificativa: nell'art. 30, co. 5, t.u.s.l., che indica quali modelli organizzativi di riferimento – in sede di prima applicazione della nuova disciplina della sicurezza del lavoro introdotta nel 2008 – le linee-guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della sicurezza del lavoro (SGSL) o il sistema di certificazione British Standard OHSAS 18001:2007, stabilendo una presunzione di conformità

⁶⁸ D. CASTRINUOVO, *La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d.lgs. n. 81/2008*, in F. BASENGI, L.E. GOLZIO, A. ZINI, *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda. Il TU e il decreto correttivo 106/2009*, Milano, 2009, 330 s. In senso adesivo, V. MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in A.M. STILE, A. FIORELLA, V. MONGILLO, cur., *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Napoli, 2014, 37 ss. (ed ivi approfondimenti su caratteri comuni, difformità e interferenze tra i due presidi – o livelli – organizzativi in questione); F. CURI, *La responsabilità degli enti collettivi*, in D. CASTRINUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, § 4.

⁶⁹ In generale, per tutti, G. MARRA, *Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale*, cit., *passim*; V. MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza*, cit., 19 ss.

⁷⁰ Altrove, si erano denominate in maniera cumulativa come forme di colpa procedurale o protocollare quelle consistenti nella violazione di regole di fonte non pubblicistica (come quelle elaborate all'esito della valutazione del rischio lavorativo o le linee guida e i protocolli medici), in cui, oltre alla fonte, rileva il carattere spesso sequenziale (e, in questo senso, procedurale) di tali regole di comportamento: D. CASTRINUOVO, *La colpa penale*, cit., 81, 318 s.; v. anche L. RAMPONI, in D. CASTRINUOVO, L. RAMPONI, *Dolo e colpa nel trattamento medico-sanitario*, cit., 977 ss.

⁷¹ Le regole modali sono quelle che prescrivono, in maniera più o meno puntuale, le modalità di comportamento per lo svolgimento in sicurezza di una determinata operazione. Sulla nozione, fondamentale F. GIUNTA, *La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica*, in *RIDPP*, 1999, 86 ss., in part. 92.

ai requisiti richiesti dalla legge; nell'art. 71, comma 8, in tema di controlli (iniziali, successivi, periodici e straordinari) sulle attrezzature di lavoro, da eseguirsi secondo le indicazioni fornite dal fabbricante o, in mancanza, dalle «pertinenti norme tecniche, dalle buone prassi o dalle linee guida»; nell'art. 80, comma 3-bis, in tema di predisposizione di procedure d'uso e di manutenzione idonee a garantire nel tempo il livello di sicurezza di apparecchiature e impianti elettrici, sulla base, altresì, delle indicazioni contenute nelle «pertinenti norme tecniche»; nell'art. 81, sui requisiti di sicurezza di materiali, macchinari, apparecchiature, installazioni e impianti elettrici ed elettronici, i quali debbono essere «progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte», ovverosia, «ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto», «realizzati secondo le pertinenti norme tecniche»; nell'art. 82, sui lavori sotto tensione, che sono consentiti se (lett. a) «le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche»; nell'art. 83, riguardante lavori in prossimità di parti attive, vietati a meno che non si adottino «misure procedurali e organizzative idonee»: sono ritenute tali quelle «contenute nelle pertinenti norme tecniche»; nell'art. 84, che impone al datore di lavoro di provvedere «affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini e realizzati secondo le norme tecniche»⁷².

II. Le inosservanze di regole cautelari contenute in “norme tecniche”, buone prassi o linee guida richiamate da fonti cogenti, in presenza del nesso tra la condotta inosservante e l'evento lesivo, ripetono, per lo meno a grandi linee, lo schema della colpa specifica. Per contro, negli altri casi, i problemi legati alla non obbligatorietà di tali protocolli – e magari alla loro fungibilità rispetto a misure diverse e alternative – vanno risolti mediante riconduzione ai criteri di ricostruzione della colpa generica, rispetto alla quale tali fonti tendono ad assumere un ruolo analogo a quello delle regole (tecniche di) perizia⁷³.

I problemi maggiori sorgono allorquando, da questi enunciati di *soft regulation*, privi di carattere vincolante anche indiretto perché non (ancora) richiamati da fonti giuridiche, scaturiscano regole più restrittive, magari ispirate a una *logica precauzionale* più spinta, per esempio in tema di valori di esposizione a determinate sostanze: la questione diventa, allora, quella della identificazione del se, e del momento a partire dal quale, possa ritenersi imposta al “garante” tale restrizione del perimetro del rischio consentito⁷⁴. Sul principio di precauzione, anche con riferimento a queste ipotesi, si tornerà fra un momento⁷⁵.

6. La colpa relazionale.

I. Il *carattere dinamico* del dovere di diligenza, la cui violazione contrassegna il fatto colposo, si mostra, oltre che sul piano delle differenti forme di eterointegrazione normativa della fattispecie colposa sin qui esaminati (quindi, in funzione della fonte o della natura della regola cautelare violata), anche sotto un ulteriore aspetto: la struttura relazionale della colpa, quale suo carattere quasi-necessario.

Dal substrato empirico delle diverse fenomenologie contemporanee della responsabilità colposa si ricava l'impressione che molte tipologie di attività rischiose siano sempre più spesso svolte in modalità di interrelazione soggettiva sincronica e/o diacronica che, inoltre, si sviluppino nell'ambito di organizzazioni complesse. E' quanto, in maniera quasi emblematica, come sin qui visto, accade nel settore della sicurezza del lavoro.

Il precipitato tecnico di queste connotazioni fenomenologiche soggettivamente complesse può ricondursi, secondo i casi, alle questioni che solitamente si manifestano sotto forma di *cooperazione colposa*, *concorso di cause colpose indipendenti*, *principio di affidamento*, *delega di funzioni*, *ripartizione di obblighi tra garanti*, *successione tra posizioni di garanzia*, *ruolo della vittima nella causazione dell'evento*. Poiché si tratta di questioni differenziate e spesso complicate, basti

⁷² Si vedano inoltre gli artt. 85 (protezione di edifici etc. contro l'innesco elettrico di atmosfere esplosive), 115 (sistemi di protezione contro le cadute dall'alto), 117 (distanza di sicurezza nei lavori in prossimità di parti attive), 168 (movimentazione manuale dei carichi), 190 (misurazione dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti).

⁷³ Sul tema, in generale, A. BERNARDI, *Sui rapporti tra diritto penale e soft law*, in RIDPP, 2011, 536 ss., in part. 564 s. (funzione interpretativa di *soft law* e colpa), 574-577 (rinvio espresso a *soft law*).

⁷⁴ Sul punto, si rinvia sin da adesso a G.i.p. Trib. Savona, decreto 11 marzo 2014 (giudice Giorgi), nel caso *Tirreno Power*.

⁷⁵ *Infra*, § 7.

ricordare che anche la relazionalità della colpa si manifesta come *dinamicità* del dovere cautelare, il quale si lascia definire – sia nell'insorgenza dell'obbligo (e, quindi, nell'individuazione dei “garanti”)⁷⁶, sia nella sostanza del suo contenuto di canone comportamentale – solo in rapporto a tali profili di complessità soggettiva (*culpa per relationem*)⁷⁷.

II. In ambito lavorativo sono del tutto evidenti i profili di relazionalità della colpa: per la de-finizione/perimetrazione della colpa di un soggetto si deve spesso fare riferimento, nel contesto organizzativo in cui si muovono i diversi attori della sicurezza, alla eventuale colpa di altri soggetti che rivestano posizioni soggettive di garanzia sulla gestione degli stessi fattori di rischio.

La definizione dei confini della diligenza doverosa da parte del soggetto *A* (poniamo: il datore di lavoro) è *funzione* dei comportamenti e dei doveri di altri soggetti con i quali, occasionalmente o meno, in via sincronica o diacronica, il primo si trova a interagire: poniamo, il delegato *B* e i sub-delegati *C* e *D*, i dirigenti *E* e *F*, l'Rspp *G*, oppure i preposti *H* e *I*, i lavoratori *J*, *K* e *L*, o, ancora, il progettista *M*, il fabbricante *N*, il fornitore *O*, l'installatore *P*. Tutti o parte di questi soggetti si trovano, poi, in forme e tempi variabili, ad interagire tra di loro. Dalla «rete delle funzioni» origina, in definitiva, il variegato «intreccio delle responsabilità»⁷⁸.

Portare ad emersione i profili relazionali della colpa significa, perciò, valorizzare il ruolo dei fenomeni d'interazione nella definizione del dovere di diligenza effettivamente violato da ciascuno dei “gestori del rischio lavorativo”, a tutti i livelli, e in ognuna delle articolazioni dei plessi organizzativi, contribuendo a perimetrare correttamente la concreta condotta colposa. E potrebbe portare a soluzioni giurisprudenziali più coerenti con la ortodossa criteriolgia dell'imputazione colposa del fatto, soprattutto, ma non solo, nei casi di comportamenti scorretti del lavoratore, causativi di danni a se stesso (o ad altri)⁷⁹.

III. Specialmente nelle ipotesi di infortunio auto-inferto, anche in presenza di macroscopiche imprudenze del lavoratore la giurisprudenza penale è decisamente orientata in senso colpevolista nei confronti del datore di lavoro (o di altri garanti), per lo più sulla base di argomenti tanto ricorrenti quanto tutt'altro che irresistibili⁸⁰:

«vuoi perché una qualche carenza organizzativa è sempre rinvenibile nella sequenza causativa dell'infortunio, e, secondo un tralatizio orientamento, chi si trova in colpa non potrebbe invocare l'affidamento sulla diligenza altrui, tantomeno se della vittima; vuoi perché la negligenza del lavoratore tende ad essere vista come la prova *in re ipsa* di una carenza informativa e formativa imputabile allo stesso datore di lavoro; vuoi perché si può sempre addebitare al garante di non aver controllato affinché i lavoratori non incorressero in leggerezze. In mancanza d'altro, perché “il datore di lavoro è garante anche della correttezza dell'agire del lavoratore”

⁷⁶ V. *supra*, § 1.III.

⁷⁷ Cfr., in ambito civilistico, la ricostruzione di F. CAFAGGI, *Profili di relazionalità della colpa. Contributo ad una teoria della responsabilità extracontrattuale*, Padova, 1996, *passim*. Per uno svolgimento e per i riferimenti indispensabili, si rinvia a D. CASTRNUOVO, *La colpa penale*, cit., 321 ss., 330 ss. Cfr., inoltre, L. RAMPONI, in D. CASTRNUOVO, L. RAMPONI, *Dolo e colpa nel trattamento medico sanitario*, cit., 983 ss. Per la ricostruzione di una vera e propria *culpa per relationem* nell'ambito del concorso colposo, per il riconoscimento di un ruolo selettivo al principio di affidamento sul piano della tipicità e per una classificazione delle differenti tipologie di “obblighi relazionali”, *amplius* L. CORNACCHIA, *Concorso di colpe*, cit., 471-479, 481-575; *Id.*, *La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali*, in *Studi M. Romano*, II, Napoli, 2011, 821 ss. Sui profili relazionali della colpa, cfr., da ultimo, G. LOSAPPIO, *Plurisoggettività eventuale colposa. Un'introduzione allo studio nei delitti causali di evento in senso naturalistico*, Bari, 2012, 204 ss.; A. PERIN, *Colpa penale relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro. Brevi osservazioni fra modello teorico, realtà applicativa ed esigenze di tutela*, in *questa Rivista*, 2, 2012, 105 ss.; D. MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio. Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo*, in *Criminalia* 2014, 2015, 323 ss., in part. 350 s.

⁷⁸ L'espressione è di V.B. MUSCATIELLO, *Disciplina generale. Titolo I*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (dir.), *Trattato di diritto penale. Legislazione penale speciale. Diritto penale del lavoro*, Torino, 2015, 125.

⁷⁹ Sulla questione generale del contributo della vittima nell'infortunio lavorativo (e sul carattere relazione della colpa), O. DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003, 50 ss., 373 ss. (in part., 376-379).

⁸⁰ Per es.: Cass., Sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 50070. In senso critico su questa giurisprudenza, da ultimo: M. GROTTA, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, 2012, 259 ss.; D. MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio*, cit., 323 ss.; F. MUCCIARELLI, *I coefficienti soggettivi di imputazione*, in B. DEIDDA, A. GARGANI, cur., *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, in F. PALAZZO, C.E. PALIERO, dir., *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Torino, 2012, 218 ss.; S. TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, in D. CASTRNUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, in part., § 9.1. In giurisprudenza, si veda altresì la rilettura della questione operata nella già menzionata sentenza sul caso *ThyssenKrupp*: Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn, 104 s.

e tanto basta per renderlo comunque responsabile dell'infortunio»⁸¹.

IV. Come già notato in precedenza, anche i protocolli ricostruttivi della figura di "agente modello" di riferimento tendono ad assumere conformazioni e deformazioni in funzione del contesto organizzato in cui si svolgono le condotte lavorative e i relativi processi decisionali.

Il notevole coefficiente di burocratizzazione e spersonalizzazione delle attività, e comunque il loro svolgimento necessariamente pluri- o intersoggettivo, comportano notevoli difficoltà nel concretizzare il perimetro delle capacità predittive ed impeditive dell'agente in carne ed ossa: il modello normativo restituisce una figura datoriale che, sulla base della pervasività degli obblighi di sicurezza, finisce per apparire "totipotente", sia sul piano cognitivo che su quello esecutivo. Questa eccessiva normativizzazione nella ricostruzione della fattispecie colposa – derivante anche da esiziali automatismi tra la violazione di una qualche immancabile cautela formalizzata e... la colpa – produce, poi, esiti di iperoggettivazione che dissolvono qualunque tentativo di individualizzazione del giudizio⁸².

Il riferimento alla figura soggettiva ricoperta, specialmente con riguardo al datore, in funzione del novero pressoché onnicomprensivo di obblighi in materia di sicurezza a lui riconducibili, finisce non solo per rendere residuale la colpa generica, ma, in maniera ingiustificata, lascia poco spazio all'operare di una valutazione della concreta prevedibilità del fatto persino nelle ipotesi in cui l'evento lesivo sembrerebbe attribuibile a un comportamento gravemente colposo del lavoratore. La regola di giudizio consolidata in giurisprudenza è quella secondo la quale la (rarissima) esclusione della responsabilità del datore di lavoro passa, in questi casi, attraverso la valutazione del comportamento del lavoratore come *eccezionale o aberrante*, tanto da rappresentare una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento: argomentando, quindi, in termini davvero radicali, ovverosia di (pressoché impossibile) interruzione del nesso di causalità ai sensi dell'art. 41 cpv. c.p., anziché, valorizzando gli innegabili *profili relazionali* di queste ipotesi, in termini di (eventuale, possibile assenza di) colpa del datore, in funzione della "reciprocità dinamica" che caratterizza la ricostruzione della fattispecie colposa⁸³.

Ove si possano escludere "difetti" nell'organizzazione complessiva della sicurezza, in relazione per esempio agli impianti produttivi o ai dispositivi di protezione o alla formazione e informazione sui rischi specifici, la colpa del datore (o di altri garanti reperibili lungo linea verticale – dirigenti – od orizzontale – delegati – dell'organigramma) va dinamicamente definita sulla base della possibilità di fare affidamento sulla corretta gestione dei rischi che compete a ogni singolo lavoratore adeguatamente addestrato a venirvi in contatto.

L'irrelevanza del principio di affidamento, decretata dalla giurisprudenza di settore, risulta incoerente con le premesse teoriche che definiscono la colpa anche in virtù dei suoi connotati di relazionalità⁸⁴.

Peraltro, se queste ricostruzioni del "datore di lavoro modello" risentono di una lettura interpretativa ancora paternalistica⁸⁵, la *Masfigur* di lavoratore – cristallizzata nella giurispru-

⁸¹ D. MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio*, cit., 324 (corsivi originali), con i relativi richiami giurisprudenziali. L'A. segnala, condivisibilmente, la «sovrersione del principio di sussidiarietà» al cospetto della paradossale asimmetria tra esiti giurisprudenziali civilistici (lavoristici) e penalistici riguardanti la valutazione del lavoratore vittima negligente, individuando le differenti «ragioni di oscuramento della vittima» nel contesto penalistico (*ibidem*, 323-347). Tuttavia, lo stesso A. (*ibidem*, 338 e nt. 59, 347 ss.) ritiene che gli esiti paradossali della giurisprudenza penale qui evocati siano da attribuire alle tradizionali elaborazioni teoriche orientate alla ricostruzione della «colpa come prevedibilità» (l'A. si riferisce, «tra le principali ricostruzioni», a G. MARINUCCI, *La colpa. Studi*, Milano, 2013, 3 ss.; G. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990; e D. CASTRINUOVO, *La colpa penale*, Milano, 2009). A queste concezioni l'A. contrappone la concezione socio-prasseologica (definita, però, «concezione normativa»), che ancora la tipicità colposa alle consuetudini cautelari generalmente diffuse nello specifico settore di attività, patrocinata, come noto, da Fausto Giunta (F. GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, I, *La fattispecie*, Padova, 1993, 173 s., 242-249; ID., *La normatività della colpa penale*, cit., 97-100; ID., *La legalità della colpa*, in *Criminalia* 2008, 2009, 149 ss.) e Dario Micheletti (D. MICHELETTI, *La colpa nella bancarotta semplice patrimoniale. Contributo allo studio della regola cautelare come criterio di delimitazione della tipicità colposa*, in *RTDPE*, 2000, 620 ss.; ID., *La colpa del medico*, in *Criminalia* 2008, 2009, 195 ss.), evidentemente ritenuta foriera di migliori esiti ove fosse seguita dalla giurisprudenza. Su quest'ultima ricostruzione teorica si rinvia, in senso critico, a D. CASTRINUOVO, *La colpa penale*, cit., 291 ss.; ID., *L'evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza*, in *RIDPP*, 2011, 1627 ss.

⁸² *Infra*, § 8.

⁸³ In senso critico sulla tendenza giurisprudenziale ad argomentare la selezione delle responsabilità sulla base della indeterminata disposizione dell'art. 41, cpv., c.p., si veda ora, con spunti originali, A. VALLINI, *Colpa medica, concause sopravvenute e competenza per il rischio: qualcosa di nuovo, anzi d'antico*, in *DPP*, 2015, 1537 ss., in part. 1546 ss.

⁸⁴ Sul *Vertrauensgrundsatz*, sempre attuale ed istruttiva la ricostruzione teorica di M. MANTOVANI, *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, Milano, 1997, *passim*.

⁸⁵ Con specifico riferimento al tema qui evocato, cfr. D. MICHELETTI, *Il paternalismo penale giudiziario e le insidie della Bad Samaritan Jurisprudence*, in *Criminalia* 2011, 2012, 275 ss., in part. 298 ss.; ID., *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio*, cit., 345, 350 ss.

denza che esclude la responsabilità del datore solo in presenza di un comportamento aberrante del lavoratore stesso – presenta tratti normativamente obsoleti, là dove corrisponde a un “modello di dipendente”... dal contegno gravemente imprudente e scriteriato, al limite della crassa sconsideratezza, “normalmente” dissennato, un pericolo imminente e costante per sé stesso e per i suoi altrettanto inaffidabili colleghi.

Il dato normativo ci consegna, per contro, all'insegna di un *modello di sicurezza partecipativa*⁸⁶, una figura di lavoratore al quale, pur continuando ad occupare il posto di principale beneficiario delle norme prevenzionistiche, è tuttavia affidato, come noto, un ruolo attivo, rafforzato peraltro da sanzioni contravvenzionali, mediante la previsione di precetti a contenuto complesso⁸⁷.

Si pensi, ad esempio, all'obbligo di osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal datore e dagli altri garanti a tutela della protezione collettiva e individuale (art. 20, lett. *b*); all'obbligo di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza (lett. *c*) e di protezione (lett. *d*); all'obbligo di segnalare immediatamente deficienze dei mezzi o dei dispositivi ovvero qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente (lett. *e*); al divieto di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza (lett. *f*); al divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (lett. *g*); all'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore (lett. *h*); etc.

Tali compiti, talora addirittura di segno proattivo⁸⁸, disegnano le sembianze di un vero e proprio “garante della sicurezza” in quanto “gestore del rischio”, o per lo meno di specifiche quote e tipologie di rischio, chiamato a “contribuire” – come si esprime l'art. 20, lett. *a* – all'adempimento degli obblighi di sicurezza assieme alle figure sovraordinate nell'assetto organizzativo. Con la conseguenza che si tratterà di verificare, prima di tutto, la “competenza” sul rischio che si è tradotto nell'evento concreto⁸⁹; e, in secondo luogo, di ricostruire la eventuale colpa del datore alla luce delle peculiarità “relazionali” del sistema a *prevenzione multilaterale*, caratteristico della sicurezza del lavoro.

Alla luce del “modello normativo” di lavoratore disegnato dalla legge, pertanto, la *Mafsfigur* utilizzata dalla giurisprudenza (una sorta di modello... all'incontrario) non ha ragion d'essere.

Soltanto la concreta possibilità di *riconoscere* il fatto (di prevedere il contegno della vittima causativo dell'infortunio)⁹⁰ renderà colposa la condotta datoriale: e ciò, ci sembra, proprio applicando i moduli ricostruttivi “classici” della colpa⁹¹.

⁸⁶ Cfr. V. TORRE, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, cit. (cap. II).

⁸⁷ Sul punto, A. PERIN, *Colpa penale relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., 113; M. GROTTO, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, cit., 273 ss.; e le acute riflessioni di ID., *Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori*, cit., 6-11, in part. 10: «ritenere che il lavoratore “normale” sia anche incline all'imprudenza contraddice il sistema. Il “modello” non può che essere prudente e diligente (altrimenti non sarebbe affatto un modello). La lettura giurisprudenziale, invece, impone al modello di datore di lavoro diligente di considerare, nelle proprie valutazioni, un modello di lavoratore ontologicamente imprudente. Del lavoratore – si dice – non c'è da fidarsi. Dal che si assiste alla dissoluzione del concetto di “modello” in un sistema fuori equilibrio che giudica il datore di lavoro secondo il parametro dell'*Übermensch* ed il lavoratore come chi non è mai in grado di prendersi cura nemmeno di se stesso».

⁸⁸ Si fa riferimento alla lett. *e* dell'art. 20, in particolare all'obbligo di adoperarsi in prima persona nei casi di pericolo incombente.

⁸⁹ In dottrina, come visto, CORNACCHIA, *Concorso di colpe*, cit., *passim*; e gli AA. menzionati *supra*, nota 12. In giurisprudenza, Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn, cit., 101-107.

⁹⁰ Altri si esprime in termini di *Anlass*, rifiutando la tradizionale concezione della «colpa come prevedibilità» (e il riferimento all'agente modello): così D. MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio*, cit., 338, 343 ss. Tuttavia, il riferimento all'*Anlass* – un concetto che, sebbene pertinente in origine alla tematica del *Verbotsirrtum*, assume rilevanza, come noto, anche in relazione all'evitabilità dell'errore sul fatto e quindi al reato colposo – non vale, ci sembra, a eliminare il riferimento all'elemento cognitivo della riconoscibilità/prevedibilità da parte dell'agente: per lo meno se l'*Anlass* è inteso, per l'appunto, quale insieme dei “presupposti della riconoscibilità” funzionali alla fondazione di un *Erkennensollen* (in questo senso, sempre istruttive e dense di riferimenti alla dottrina tedesca dell'*Anlass*, le pagine di G. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, cit., 230 ss., ove la possibilità di riconoscere, che fonda il dovere di diligenza, è parametrata alla figura modello). Come sempre, non basta una parola diversa a cambiare la realtà. Del resto, sono gli stessi esempi di *Anlass* riportati in D. MICHELETTI, *op. ult. cit.*, 343 (automobilista che *si avvede* dell'infrazione altrui e inoperatività dell'affidamento) e 358 (*colpa in vigilando* ed effettiva *consapevolezza* della negligenza della vittima sulla base di segnali d'allarme), a rendere chiaro il collegamento necessario tra *Anlass* stesso ed elemento cognitivo.

⁹¹ Cfr. ancora D. MICHELETTI, *op. ult. cit.*, 347 ss. che, comunque, in maniera condivisibile negli esiti, indica, oltre al criterio della competenza (che, però, serve in via preliminare a individuare le distinte sfere di rischio), quello della tipicità passiva (che traduce la natura intrinsecamente “relazionale” di taluni obblighi cautelari, in modo tale che la responsabilità del datore sia esclusa in caso di “difetto di collaborazione” del lavoratore) e quello, del tutto tradizionale, dello specifico scopo preventivo della regola cautelare violata (a tenore del quale, in caso di evento concausato dalla vittima, questo sarà tipico solo se la regola violata dal datore era diretta a prevenire, quale evento intermedio, il genere di negligenza del lavoratore che ha occasionato il danno).

7.

La colpa precauzionale.

I. Ulteriori criticità emergenti nella prassi riguardano la tendenza a declinare i criteri oggettivi e soprattutto quelli soggettivi d'imputazione della responsabilità penale sotto le mentite spoglie del principio di precauzione.

Il passaggio dal tradizionale *principio di prevenzione* al più innovativo *principio di precauzione* riguarda ipotesi di rischio scientificamente incerto: situazioni di incertezza tutt'altro che estranee al campo degli effetti delle esposizioni a sostanze tossiche in ambiente lavorativo⁹².

Mentre la giurisprudenza rifugge in via di principio dal ritenere provato il nesso di causalità in presenza di un insufficiente compendio di evidenze nomologiche⁹³, diverso, almeno in alcuni precedenti, sembra l'atteggiamento dei giudici in relazione ai rapporti tra precauzione e colpa. Si tratta di giudicati in cui, pur ribadita in via assertiva (... e di principio) l'estraneità del principio di precauzione all'ambito del diritto penale, i moduli ricostruttivi della colpa, e in particolare dell'elemento della riconoscibilità del rischio/prevedibilità dell'evento, per come praticati in concreto dalla Corte risentono in maniera significativa della logica precauzionale.

II. Emblematica in questo senso la sentenza sul *caso del Petrolchimico di Porto Marghera*, seguita da taluni giudicati epigoni, che, nella ricostruzione della colpa, seguono quel modello di decisione⁹⁴.

Nel *caso del Petrolchimico di Porto Marghera*, il giudizio era stato risolto, dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Venezia, in maniera radicalmente difforme in ordine alla questione fondamentale della sussistenza della colpa, e in particolare della *prevedibilità dell'evento*⁹⁵.

La Cassazione, nel confermare la sentenza d'appello, ha ritenuto sussistente la prevedibilità dell'insorgenza di patologie tumorali maligne (angiosarcoma epatico) al momento della condotta, ossia quando, sulla base delle conoscenze scientifiche, il nesso causale era seriamente sospettato ma non ancora confermato con certezza.

La sussistenza della prevedibilità poggia, nella complessa trama argomentativa della motivazione, sulla ritenuta diversità dello statuto predittivo delle leggi scientifiche che fondano l'accertamento del nesso di causalità rispetto a quello delle regole cautelari che, ove violate, sono alla base della colpa; nonché sull'affermata distinzione tra colpa e situazioni riferibili al principio di precauzione.

Segnatamente, la Corte difende una ricostruzione delle regole cautelari secondo la quale le stesse non sarebbero necessariamente fondate sul paradigma della certezza scientifica, essendo *sufficiente la probabilità o la possibilità delle conseguenze lesive*, purché queste non siano

⁹² Sulla necessaria distinzione tra principio di prevenzione e principio di precauzione si consenta di rinviare alle motivazioni e agli svolgimenti presentati in D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012, 17 ss.; ID., *Le sfide della politica criminale al cospetto delle generazioni future e del principio di precauzione: il caso OGM*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza alimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 522 s. La produzione monografica sul principio di precauzione si è intanto arricchita di nuovi contributi sul tema: M.N. MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità: teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente*, Napoli, 2012; E. CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, Torino, 2013; F. CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Torino, 2013. Cfr., inoltre, G. CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio*, Torino, 2013, in part. parte II; A. ORSINA, *Rischio da incertezza scientifica e modelli di tutela penale. Il tust come laboratorio di soluzioni al problema dell'esposizione professionale ad agenti patogeni*, Torino, 2015, in part. cap. I. Dal punto di vista comparativo, oltre a rinviare ai lavori appena citati, si segnala la quasi totale assenza di contributi nella dottrina penalistica tedesca: si veda ora, in lingua tedesca e con sottotitolo significativo (ma con la singolare traduzione di "Fürsorgeprinzip", anziché "Vorsorgeprinzip"), M. GÓMEZ TOMILLO, *Das Fürsorgeprinzip im Strafrecht – mit besonderen Bezug auf die nicht deutsche Lehre*, in *ZStW*, 2014, 980 ss.

⁹³ In tal senso, per es., G.i.p. Trib. Ferrara, 30 aprile 2012 (giudice Mattellini), in *questa Rivista*, 16 settembre 2012 (*caso Solvay*). Per una discussione sul punto, D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 124 ss., in part. 129 ss.

⁹⁴ Si permetta di rinviare, in senso critico, a D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 132 ss., 143 ss., 165 ss. Il *modello Marghera*, oltre che dalla sentenza "eponima", Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, Bartalini (esposizione a PVC e CVM e insorgenza di angiosarcoma epatico), è seguito, per esempio, da Cass., Sez. IV, 22 novembre 2007, n. 5117 (*caso del mesotelioma da esposizione ad amianto nei cantieri navali Fincantieri di Riva Trigoso*) e da Cass., Sez. IV, 24 maggio 2012, n. 33311 (*caso del mesotelioma nei cantieri navali Breda-Fincantieri di Porto Marghera*). Su queste ulteriori applicazioni del "modello Marghera", *ibidem*, 134-140. Tuttavia, per una "interpretazione autentica" – da parte del Consigliere estensore della pronuncia resa nel 2006 sul *caso del Petrolchimico di Porto Marghera* – che esclude qualsiasi influenza del principio di precauzione sulla ricostruzione della colpa nella motivazione di quella pronuncia, C. BRUSCO, *Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La c.d. "flessibilizzazione delle categorie del reato"*, in *Criminalia* 2012, 2013, 408 ss.

⁹⁵ Rispettivamente: Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis; App. Venezia, 15 dicembre 2004. Per un'analisi congiunta delle due pronunce di merito, C. PIERGALLINI, *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, in *RIDPP*, 2005, 1684 ss. Per un esame recente, esteso anche alla sentenza di legittimità, D. NOTARO, *Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e colpa*, in L. FOFFANI, D. CASTRONUOVO (cur.), *Diritto penale dell'economia*, II, *Impresa e sicurezza*, Bologna 2015, 51 ss.

meramente congetturali. Questa situazione, a giudizio della Corte, sarebbe diversa da quella considerata dal principio di precauzione, dove si rimane a livello del mero sospetto: nei casi presi in esame dalla sentenza, invece, si tratterebbe di *ipotesi estranee a quelle in cui si può invocare il principio di precauzione, e ciò in quanto sono già noti, con certezza scientifica, effetti lesivi importanti*, pur in una situazione di incompletezza delle conoscenze circa rischi ulteriori.

Sulla base di tale ricostruzione, inoltre, *la prevedibilità di un generico evento dannoso per la salute sarebbe sufficiente a comprendere anche quella di una specifica conseguenza lesiva di maggiore gravità*.

In sostanza, la pronuncia, nell'affermare un criterio ricostruttivo della prevedibilità di eventi gravissimi (tumore maligno), valido in situazioni in cui *ex ante* erano già noti con certezza soltanto effetti lesivi severi, ma comunque molto meno gravi (acrostevoli), dunque in un *quadro di incompletezza cognitiva sulle reali idoneità offensive*⁹⁶; inoltre, nel ritenere sufficiente all'edificazione del dovere cautelare anche il *"dubbio" (scientifico) sulla possibilità di effetti avversi*, finisce, al di là delle affermazioni di principio, per collocare la categoria della colpa *in un'area che è oramai intrisa di logica precauzionale*.

Si tratta di una connotazione innovativa che, come è stato autorevolmente osservato, si distacca dal paradigma "classico" della colpa, basandola «su criteri più spinti»⁹⁷, la cui legittimità in relazione al principio di colpevolezza è generalmente posta in dubbio dalla dottrina⁹⁸.

Un modello di decisione ispirato a una logica ancora più nettamente precauzionale nella ricostruzione del criterio della prevedibilità è rappresentato, ad avviso di chi scrive, da quello adottato dalla Suprema Corte nel caso della calamità idrogeologica di Sarno, le cui argomentazioni si prestano ad essere estese anche ai fattori di rischio innescati dall'uomo, quindi anche alle attività lavorative⁹⁹.

La possibile estensione alle attività umane (quindi, lavorative) e l'adesione a una nozione di estesa prevedibilità sono desumibili, ad es., nel seguente, significativo passaggio:

«il giudizio di prevedibilità andava compiuto tenendo certamente conto dell'esperienza del passato ma senza ignorare l'esistenza di una possibilità di evoluzione del fenomeno e *ipotizzando quindi la più distruttiva ipotesi* che potesse verificarsi o che il fenomeno disastroso poteva comportare. [...] Ma, si dice nelle sentenze di merito, anche gli scienziati ignoravano la possibilità che si verificassero quelle colate rapide di fango che hanno costituito la causa delle morti verificatesi nel nostro caso. [...] Se di un fenomeno naturale (*o anche cagionato dall'uomo*) non si conoscono le caratteristiche fondamentali – in particolare le cause, le possibilità di evoluzione, gli effetti possibili – la cautela che occorre usare nell'affrontarlo per eliminarne o ridurre le conseguenze deve essere ancora maggiore proprio perché *non si possono escludere*, con valutazione *ex ante* fondata su conoscenze scientifiche affidabili, *gli effetti maggiormente distruttivi*»¹⁰⁰.

III. Ulteriori ipotesi di accertamento della colpa secondo logiche precauzionali riguardano quelle vicende in cui si valorizzano, come regole cautelari violate, dei *valori-soglia* di esposizione a determinate sostanze patogene, attesa la frequente ispirazione al principio di precauzione della fissazione degli stessi¹⁰¹.

⁹⁶ Cfr. l'interrogativo posto, in relazione alla *ratio* di tutela delle regole cautelari "aperte" e ad ampio spettro, a pagina 300 della sentenza: «Ma che agente modello è quello che sottopone altri all'esistenza di una sostanza già riconosciuta (dalla legge!) come nociva anche se le conseguenze dell'esposizione non sono ancora tutte note?».

⁹⁷ Così D. PULITANO, *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in *DPP*, 2008, 647 ss., in part. 651.

⁹⁸ Per i riferimenti essenziali, e per l'indicazione di alcuni "correttivi" per recuperare legittimità al modello di decisione utilizzato nel caso *Marghera*, D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 132 ss., 143 ss., 165 ss.

⁹⁹ Cass., Sez. IV, 3 maggio 2010, n. 16761, Basile, sulla quale v. D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 140 ss., 143 ss., 165 ss. In senso critico, da ultimo, sulle pronunce *Marghera* e *Sarno*, L. STORTONI, *La categoria della colpa tra oggettivismo e soggettivismo (che ne è stato della colpa penale?)*, in *IP*, 2016, 9 ss.

¹⁰⁰ Corsivi aggiunti. Per cenni alla pronuncia sul caso *Sarno*, che ha lo stesso giudice estensore di quella sul caso *Marghera*, v. C. BRUSCO, *Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione*, cit., 411 s., dove – pur nella più o meno esplicita diversità di conclusioni – non si mette in discussione che la ricostruzione della prevedibilità operata nella sentenza sul caso *Sarno* «presenti aspetti parzialmente coincidenti con il tema che riguarda l'adozione di regole precauzionali», cioè fondate sul principio di precauzione, benché si precisi che nel caso in questione si trattava di accertare «la prevedibilità in relazione a un evento già verificatosi [in passato] e ripetitivo» (anche se, va aggiunto, con dimensioni decisamente minori).

¹⁰¹ Per tutti, F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012.

I valori di esposizione vengono fissati, di regola, sulla base di una valutazione scientifica del rischio che, in via preliminare, individua un livello di esposizione al quale non si osserva nessun effetto avverso. A tale valore “preliminare”, le agenzie preposte alla valutazione del rischio applicano un “fattore di sicurezza” a carattere “iper-cautelativo” (pari, a seconda dei casi, a 10, 100, 1.000), al fine di cristallizzare un dato il cui superamento non esprima nessun pericolo per la salute. Il problema riguarda le ipotesi in cui un lavoratore, in cui si riscontri l’insorgenza di una malattia astrattamente collegata all’esposizione (ma a valori molto più elevati), sia stato esposto a valori magari di poco superiori a quelli cautelativamente fissati dalla legge o da altre fonti normative.

Il problema, tuttavia, è ancora più complesso.

I valori soglia possono avere fonti diverse e carattere non necessariamente cogente, come quando sono contenuti nelle fonti di *soft regulation* già esaminate: “norme tecniche”, “buone prassi” o “linee guida” (art. 2, lett. *u, v, z*, d.lgs. n. 81/2008)¹⁰².

Come si diceva, talora, da queste “norme” prove di carattere vincolante anche indiretto perché non richiamate, o non ancora richiamate, da fonti giuridiche, scaturiscono regole più restrittive (di quelle fissate dalle norme vigenti o da provvedimenti della pubblica amministrazione), perché ispirate a una *logica precauzionale* più spinta, per esempio, in tema di limiti d’esposizione a determinate sostanze: la questione diventa, allora, quella della identificazione del se, e del momento a partire dal quale, al “garante” può ritenersi imposta tale restrizione del perimetro del rischio consentito.

In via esemplificativa, per dare un’idea della problematicità estrema della questione, si può fare riferimento al *caso Tirreno Power*¹⁰³, relativo a un’ipotesi di disastro ambientale e sanitario doloso, ricondotto all’art. 434, comma 2, c.p., ma con considerazioni riferibili anche a ipotesi colpose e di omicidio o lesioni.

Il problema è così impostato dal giudicante: «Rimane a questo punto da stabilire se la condotta contestata sia connotata dall’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie per cui è procedimento (dolo o, quanto meno, colpa, ex artt. 434- 449 c.p.). In primo luogo occorre stabilire se sia prospettabile una responsabilità del gestore, quanto meno a titolo di colpa, nonostante il rispetto dei limiti emissivi previsti dalla legge o in via amministrativa».

Sul punto il giudice ricorda che la giurisprudenza più recente sul reato di getto pericolose di cose (art. 674 c.p.) richiede che le emissioni superino i parametri fissati dalle norme speciali; tuttavia, ciò non varrebbe anche per altre fattispecie, di pericolo o di danno, quali quelle previste dagli artt. 434 (anche in relazione al 449), 590 e 589 c.p., che non contengono l’inciso «nei casi consentiti dalla legge», come invece l’art. 674: «nessun margine di tolleranza può essere contemplato, nel nostro sistema giuridico, in ordine alla causazione di lesioni, morti o di danno ambientale di dimensioni tali da integrare la nozione di disastro, attesa la posizione preminente da attribuirsi ai beni della salute e dell’ambiente rispetto a quello della libertà delle attività economiche».

Fatte queste premesse, pur ricordando la non obbligatorietà dei limiti di emissione stabiliti dalle BAT (*best available techniques*) che si assumono violate nel caso in esame, si conclude nondimeno per l’integrazione quantomeno di una colpa grave: «La condotta tenuta dal gestore, il quale non si è attenuto ai limiti emissivi previsti dalle BAT (in italiano MTD, ossia migliori tecniche disponibili), appare certamente connotabile quanto meno quale colposa. Ed invero, come abbiamo visto, le BAT indicano i parametri emissivi previsti dall’Unione Europea al fine di limitare l’impatto ambientale degli impianti. Vero è che il rispetto delle BAT non era previsto dalla legge quale obbligatorio ma è altresì vero che esse costituiscono un’indicazione precisa in ordine alla condotta da tenere al fine di ridurre il danno ambientale. La condotta del gestore – il quale si è sempre attenuto ad un livello di gestione degli impianti prossimo al limite massimo del tetto emissivo previsto dalla legge, ad onta del fatto che fosse possibile una modalità gestionale diversa [...] – oltre ad essere stata causa del grave danno per cui si procede, appare certamente connotata quantomeno da grave imprudenza. Quanto alla doverosità giuridica della condotta alternativa del rispetto delle BAT, non sotto il profilo della specifica normativa dettata in tema di emissioni, bensì in ordine alla tutela degli ulteriori beni giuridici di rilevanza costituzionale, va rilevato che l’intera normativa ambientale si ispira, [al]

¹⁰² *Supra*, § 5.3., a proposito della “colpa protocollare”.

¹⁰³ G.i.p. Trib. Savona, decreto 11 marzo 2014 (giudice Giorgi), in *Dir. pen. cont.*, 8 Maggio 2014, con nota di S. ZIRULIA, *Fumi di ciminiera e fumus commissi delicti: sequestrati gli impianti Tirreno Power per disastro “sanitario” e ambientale*.

livello sia dell'Unione europea, sia interno, al cosiddetto "principio di precauzione"¹⁰⁴.

Evidente come in ipotesi del genere l'ampiezza del rischio consentito, quale limite oltre il quale si è in colpa, viene ristretta dal giudice in funzione di regole, non (ancora) obbligatorie, che fissano limiti più rigorosi di quelli previsti dalla legge e ai quali l'agente si è comunque attenuto. Oltre che un problema di eventuale fondamento della colpa sulla violazione di limiti a contenuto precauzionale, in questi casi pare dubbia la stessa modalità di definizione dell'area di rischio illecito quale presupposto generale per un'imputazione penale.

8.

La colpa... senza colpevolezza: colpa oggettiva e colpa da posizione.

I. Come noto, la concezione odierna del criterio d'imputazione "soggettiva" qui esaminato è eminentemente "normativa": *la colpa è anzitutto violazione di regole cautelari*. Contrariamente alle opinioni più tradizionali, di stampo "psicologico", la colpa è attualmente intesa non solo come forma ed elemento della colpevolezza, ma altresì (e già) come elemento del fatto tipico: almeno nel senso che la condotta, quale segmento della fattispecie, deve essere contrassegnata dall'inosservanza rispetto a una regola cautelare.

Si tratta di una concezione che presenta pregi indiscutibili e persino irrinunciabili sul piano descrittivo della struttura ("aperta") della fattispecie del reato colposo, là dove pone in luce la sua necessaria dimensione di *tipicità eterointegrata* da *standard* cautelari, consentendo altresì un potenziale guadagno di determinatezza¹⁰⁵.

Una concezione, tuttavia, che, per altro verso, ha prodotto esiti di *ultra-normativizzazione* della colpa, favorendone in fondo una nozione *iper-oggettiva* e troppo sovente lontana da qualsiasi dimensione di colpevolezza: di conseguenza, troppo spesso, *la colpa finisce per essere (tutt'al più e) quasi esclusivamente violazione di regole cautelari*. Tanto da suscitare, anche da noi, l'interrogativo, affatto consueto nei sistemi di *common law*, se la colpa sia davvero una forma di *mens rea*, se si tratti ancora di colpevolezza¹⁰⁶.

Tali tendenze oggettivanti trovano applicazioni frequenti soprattutto in ambiti di rischio caratterizzati dalla presenza massiva di regole di cautela *formalizzate*: quindi, nel settore della sicurezza del lavoro, dove, come veduto, sono prevalenti le ipotesi di colpa specifica. Nonché, più in generale, in contesti, ancora una volta come quello lavorativo, connotati da eminenti profili organizzativi e di spersonalizzazione: sul presupposto che un'organizzazione complessa abbia capacità superiori (non soltanto nel creare, ma anche) nel fronteggiare fattori di rischio, i correnti moduli ricostruttivi della colpa lasciano ben poco o nessuno spazio a valutazioni circa la possibilità soggettiva ed individuale, del singolo "garante", di adeguarsi al protocollo cautelare che si assume violato¹⁰⁷.

II. Inoltre, specialmente nei contesti organizzati e spersonalizzati, la colpa tende a defor-

¹⁰⁴ G.i.p. Trib. Savona, decreto 11 marzo 2014, cit. Questioni analoghe pone il caso *ILVA*, in relazione ancora una volta ai delitti contro l'incolumità pubblica (disastro "interno" allo stabilimento, concernente la salute dei lavoratori, e disastro "esterno", ai sensi, rispettivamente, degli artt. 437, co. 2, e 434, co. 2, c.p.). Sulle difficoltà di operare il bilanciamento tra i beni in conflitto, da un lato l'iniziativa economica, dall'altro la salute e l'ambiente, nelle ipotesi di rispetto dei valori-soglia fissati dalle norme o da provvedimenti amministrativi, ma senza riduzione al minimo delle emissioni, conseguibile soltanto mediante le migliori tecnologie disponibili, si rinvia a C. RUGA RIVA, *Il caso Ilva: avvelenamento e disastro dolosi*, in L. FOFFANI, D. CASTRONUOVO (cur.), *Diritto penale dell'economia, II, Impresa e sicurezza*, Bologna 2015, 149 ss., in part. 160 ss. Sul bilanciamento dei diritti in gioco, come già ricordato (§ 1), si è espressa, proprio nell'ambito della vicenda ILVA, la Corte cost., sent. n. 85 del 2013, in *GC*, 2013, 1424 ss., con osservazioni, per es., di V. ONIDA, *Un conflitto tra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell'ambiente*, *ibidem*, 1494 ss.; D. PULITANO, *Giudici tarantini e Corte costituzionale davanti alla prima legge ILVA*, *ibidem*, 1498 ss.; R. BIN, *Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza "Ilva"*, *ibidem*, 1505 ss.

¹⁰⁵ Guadagno in parte dissipato, per la verità, come ribadito *supra*, § 4, dal granitico orientamento giurisprudenziale in tema di modalità di contestazione della colpa. Almeno per ora: primi segnali di una considerazione più attenta della questione sembrano rinvenibili, come veduto, in una recente pronuncia (Cass., Sez. IV, 7 marzo 2014, n. 35943).

¹⁰⁶ Per approfondimenti sulla necessità e modalità di un arricchimento soggettivo del giudizio di colpa, D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, cit., 339 ss. (parte III); *Id.*, *La colpa "penale": misura soggettiva e colpa grave*, cit., 1723 ss. Cfr., inoltre, M. DONINI, *L'elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica*, in M. DONINI, R. ORLANDI (cur.), *Reato colposo e modelli di responsabilità. Le forme attuali di un paradigma classico*, Bologna, 2013, 231 ss.

¹⁰⁷ Sulla carente dimensione di colpevolezza (anche) in queste costellazioni di colpa per inosservanza, M. GROTTI, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, cit., 293 ss. e *passim*; N. PISANI, *La "colpa per assunzione" nel diritto penale del lavoro*, cit., 195 ss.

marsi secondo le fattezze di una responsabilità *da posizione*. Ciò può essere conseguenza di fattori diversi, tra i quali sembra potersi annoverare anche una valorizzazione eccessiva della posizione di garanzia ricoperta dai soggetti al vertice dell'organizzazione aziendale, specie se l'individuazione del soggetto responsabile avvenga in maniera indifferenziata e senza una corretta applicazione dei criteri di autentica selezione dei garanti, in funzione del ruolo effettivamente disimpegnato nella "gestione" di specifiche quote e tipologie di rischio, anche secondo un parametro di prossimità (se non spaziale, funzionale) al rischio medesimo. In questo senso, di sicuro rilievo sono le argomentazioni di recente articolate dal massimo organo nomofilattico, mediante un deciso richiamo alla necessità di distinguere i soggetti responsabili nelle organizzazioni complesse sulla base di un criterio di competenza sul rischio: il "garante come gestore del rischio"¹⁰⁸, quel rischio specifico che ha trovato concretizzazione nell'evento lesivo.

Non trascurabili, poi, da questo punto di vista, sono gli effetti della svalutazione dei profili di relazionalità della colpa, i quali, invece, come detto nel § 6, in un contesto plurisoggettivo come quello tipico di un'organizzazione lavorativa, una volta effettuata una corretta selezione dei soggetti obbligati, possono consentire l'individuazione dei contenuti dell'obbligo rispettivo di ognuna delle figure che si trovano ad interagire sul terreno della sicurezza.

Benché la dimensione di colpevolezza sia ancora più sfuggente in rapporto a un soggetto che agisce in un contesto "professionale" e organizzato, in ogni caso, "saltare", come di consueto avviene, un passaggio di "soggettivizzazione" ulteriore rispetto a quello – ancora non individualizzante – legato alla tipicità soggettiva parametrata sulla *figura di agente modello* (differenziata e ritagliata sulla base dell'attività svolta), non consente di sottoporre a verifica, in sede di colpevolezza, la tenuta di questo "condensato di astratte virtù normative" nella concreta situazione fattuale¹⁰⁹.

Come già scritto in altra occasione¹¹⁰, essendo composta di sostanza normativa, in quanto espressione metaforica delle pretese di diligenza imposte dall'ordinamento, la *Masfigur* (datoriale, dirigenziale, etc.) si muove in uno spazio virtuale, alla stregua di un *avatar* forgiato su qualità standardizzate secondo parametri "ideali", al netto quindi, dell'effettivo potere del singolo datore o dirigente di incarnare nel reale, con tutte le sue sfaccettature "situazionali" e "motivazionali", tale modello deontologico.

Come accennato, verosimilmente, la possibilità di uno "scarto" tra modello e persona, meritevole di considerazione in sede di colpevolezza, sarà inversamente proporzionale, al grado di complessità organizzativa dell'attività svolta in concreto, alla sua spersonalizzazione, alla sua professionalizzazione e tecnicizzazione, nonché alla presenza di protocolli procedurali sufficientemente rigidi, etc. Pur senza annullarsi del tutto: altrimenti, in presenza dell'evento, il soggetto finirebbe per rispondere penalmente solo per la posizione che occupa (più che per il ruolo realmente esplicato o l'attività effettivamente svolta) nell'ingranaggio organizzativo, per la sua "competenza" su taluni tipi di rischio nella parcellizzazione dei ruoli formalmente declinati in un organigramma. Quasi alla stregua, quindi, di un antecedente causale inanimato, di una sequenza (di significato per lo più omissivo) contraria a un protocollo di sicurezza e qualificata da un risultato dannoso, la cui verifica è, inoltre, più o meno fortuita: in altri termini, la colpa (penale) come «mera "allocazione" di responsabilità in capo a soggetti in posizione di garanzia»¹¹¹.

Ne deriva, dunque, un maggiore impoverimento soggettivo della colpa, specialmente, ma non solo, nelle fenomenologie osservabili nell'ambito di organizzazioni complesse o nei contesti a più elevata formalizzazione protocollare. L'evento, poi, in queste manifestazioni di responsabilità colposa, svolge un ruolo più affine a una condizione di punibilità – o di maggiore punibilità – in ipotesi di previa violazione contravvenzionale.

¹⁰⁸ Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn, cit., 101-117.

¹⁰⁹ La ricerca di una dimensione individualizzante, propria del giudizio di colpevolezza colposa, benché valorizzata da diversi autori negli ultimi anni, è decisamente svalutata nelle ricostruzioni di F. GIUNTA, *Il reato colposo nel sistema delle fonti*, in M. DONINI, R. ORLANDI (cur.), *Reato colposo e modelli di responsabilità*, cit., 90 s. (che riduce tale soluzione a eventuale «spazio di manovra di una benevolenza giudiziaria»); e di D. MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore*, cit., 339 (secondo il quale si tratterebbe di «una soluzione caparbiamente perorata dalla più giovane dottrina» (*sic*) e che si ridurrebbe «all'invocazione di un atto di clemenza rivolta al giudice»). Sul punto rinvio alle puntuali e (se non altro) più ottimistiche considerazioni di A. VALLINI, *Colpa medica, concause sopravvenute e competenza per il rischio*, cit., 1549 (nota 46).

¹¹⁰ *La colpa "penale": misura soggettiva e colpa grave*, cit., 1758 s.

¹¹¹ M. DONINI, R. ORLANDI, *La parabola della colpa*, in M. DONINI, R. ORLANDI (cur.), *Reato colposo e modelli di responsabilità. Le forme attuali di un paradigma classico*, Bologna, 2013, 18.

Là dove, in presenza di un evento lesivo, bastasse il riscontro di un soggetto inosservante (cioè: che un soggetto sul quale insiste una posizione di garanzia ha violato una qualche pro-paggine del suo pervasivo statuto cautelare) a fondare il facile automatismo del riconoscimento della colpevolezza, ecco che ci troveremmo di fronte a una ipotesi di *responsabilità oggettiva occulta*¹¹².

9.

La colpa “analogica”... e le aggravanti speciali dell’omicidio e delle lesioni.

I. L’art. 589, comma 2, con riferimento all’omicidio colposo – con formulazione del tutto analoga a quella prevista per le lesioni colpose dall’art. 590, comma 3, c.p. – stabilisce che la pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione delle norme (sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le aggravanti speciali in esame furono introdotte solo in un momento successivo – segna-tamente con la legge 11 maggio 1966, n. 296 – nel testo delle fattispecie delittuose previste dagli artt. 589 e 590 c.p., al fine di «rafforzare la tutela della vita e dell’integrità fisica contro la piaga degli infortuni stradali e sul lavoro», che rappresentano la maggior parte degli omicidi colposi e delle lesioni personali colpose¹¹³. La risposta sanzionatoria è stata ulteriormente inasprita, più di recente¹¹⁴.

II. A dispetto del tenore letterale delle due circostanze gemelle, limitato alle “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, è evidente che le esigenze di maggior tutela, se davvero giustificano la previsione di un’aggravante, andrebbero estese anche alle inosservanze che più in generale riguardano le norme sulla “salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, quindi anche le norme per la prevenzione delle malattie professionali.

In effetti, il prevalente orientamento giurisprudenziale amplia notevolmente, già *de iure condito*, lo spettro di tutela lavoristica offerto dalle fattispecie aggravate dell’art. 589, comma 2, e dell’art. 590, comma 3, del codice penale. Si è ritenuto che la locuzione «norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro», la violazione delle quali configura aggravante speciale dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose, vada intesa come comprensiva non solo delle leggi specificamente dirette a tale prevenzione, ma anche di tutte le altre norme che, in via diretta o indiretta, hanno la generica finalità di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali, o che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi¹¹⁵.

Del resto, un tale ampliamento della nozione è in parte anche collegato all’orientamento che ritiene fonte di un autonomo dovere cautelare, valutabile a titolo di colpa (specifica o generica), anche la violazione dell’obbligo generale previsto dall’art. 2087 c.c., che, in tema di «tutela delle condizioni di lavoro», prevede che l’imprenditore «è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»¹¹⁶.

La tendenza all’ampliamento in via esegetica del riferimento alle norme sulla disciplina per la prevenzione degli “infortuni sul lavoro” rivela tutta la sua problematicità in relazione alle norme in materia di “malattie professionali”, spesso comprese, esattamente come avviene nella prassi applicativa consolidata a proposito dell’art. 437, in una nozione ibrida di “malat-

¹¹² In generale, F. MANTOVANI, *Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità oggettiva occulta*, in *RIDPP*, 1981, 456.

¹¹³ F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la persona*, Padova, 1995, 162.

¹¹⁴ Dapprima ad opera della l. n. 102/2006 e in seguito dalla l. n. 125/2208. Ulteriori peculiarità, di ordine processuale, riguardano l’esercizio dei diritti della persona offesa: l’art. 61 t.u.l.s. prevede la possibilità di costituzione di parte civile per l’INAIL e l’IPSEMA, nonché la facoltà di esercitare i diritti della persona offesa per le associazioni sindacali e per quelle dei familiari delle vittime.

¹¹⁵ Assai esplicita, da ultimo, su tale equiparazione, Cass., Sez. IV, 17 novembre 2015, n. 40.

¹¹⁶ Cfr., per es., Cass., Sez. IV, 11 febbraio 2010, n. 8641. Su tali orientamenti, P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita e l’incolumità individuale*, cit., 399 ss.; E. D’IPPOLITO, *Omicidio colposo (art. 589)*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (dir.), *Trattato di diritto penale. Legislazione penale speciale. Diritto penale del lavoro*, Torino, 2015, 869 ss.; V. TORRE, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, cit., § 4.

tia-infortunio¹¹⁷. Una soluzione, questa, che, tuttavia, in mancanza di un espresso intervento di modifica legislativa, finisce per fare applicazione analogica delle aggravanti speciali degli artt. 589 e 590 c.p. al caso, non previsto, delle malattie professionali, in contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost., oltre che con l'art. 14 delle "preleggi".

Ne deriva che l'ampliamento delle circostanze aggravanti "lavoristiche" previste per i delitti di omicidio e lesioni passa attraverso un'estensione analogica delle norme prevenzionistiche violate, che rende parzialmente *fungibile* la loro orientazione teleologica. Benché in un senso improprio, quindi, dal momento che l'estensione riguarda la norma cautelare oggetto di violazione, sembra potersi figurare una sorta di *colpa analogicamente fondata* sul mancato rispetto di norme finalizzate a prevenire anche alcune tipologie malattie professionali.

Una *colpa analogica*, dunque, sebbene con valenza soltanto circostanziale, e come tale rilevante non in termini di *an*, bensì di *quantum* della responsabilità penale.

Un ulteriore esito di deformazione – incompatibile con il contenuto più formale del *nulum crimen* – al quale non sembrano estranee le già evocate istanze "ideologiche" derivanti dal substrato assiologico dei beni tutelati: un argomento, quest'ultimo, valido, come noto, solo sul piano delle opzioni di criminalizzazione del legislatore, ma inidoneo a supportare, sul versante del giudice, attività interpretative o creative *in malam partem*.

¹¹⁷ Sulla applicazione analogica della fattispecie dell'artt. 437, per tutti, A. GARGANI, *I rapporti con i delitti di cui agli artt. 437 e 451 c.p.*, in B. DEIDDA, A. GARGANI (cur.), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, in F. PALAZZO, C.E. PALIERO (dir.), *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, vol. X, Torino, 2012, p. 441 ss.; S. TORDINI CAGLI, *I delitti di comune pericolo*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Diritto penale della sicurezza del lavoro*, Bologna, 2016, § 5. Si permetta inoltre di rinviare a: D. CASTRONUOVO, *Dispositivi di prevenzione contro disastri o infortuni sul lavoro e mezzi di pubblica difesa o soccorso (artt. 436, 437 e 451 c.p. e normativa complementare)*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (dir.), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. IV, *I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Torino 2010, 317 ss.